Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 263 del 12 novembre 2007 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 novembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 231

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 6 luglio 2007, n. **ACIU.2007.517.**

Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2007.

S O M M A R I O

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 6 luglio 2007, n. **ACIU.2007.517.**

Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2007.

All'AGEA - Ufficio Monocratico - Area Autorizzazione Pagamenti - Area Controlli - Sede

All'A.G.R.E.A. - Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 Bologna

All'A.R.B.E.A. - Via della Chimica, 103 - 85100 Potenza

All'A.R.T.E.A. - Via S. Donato, 42/1 - 50127 Firenze

All'A.V.E.P.A. - Via N. Tommaseo, 67 - 35131 Padova

A FinPiemonte - Via Bogino, 23 - 10100 Torino

All'Organismo Pagatore della Regione Lombardia - Dir. Centrale Progr.ne Integrata - Via Fabio Filzi, 22 - Palazzo Pirelli - 20124 Milano

All'Ente Nazionale Risi - Piazza Pio XI, 1 - 20123 Milano

E p.c.

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche dello sviluppo - Segretria tecnica - Via XX Settembre, 20 - 00186 Roma

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per la protezione della natura - Direzione per la qualità della vita - Divisione I - Via Capitan Bavastro, 174 - 00154 Roma

Al Ministero della salute - Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario - Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione - Piazza G. Marconi, 25 - 00144 Roma

Alla Regione Puglia - Assessorato alle risorse agroalimentari - Coordinamento commissione politiche agricole - Lungomare N. Sauro, 45/47 - 71100 Bari

A) Premessa.

Il Regolamento (CE) n. 1782/03 stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Detto regolamento attua una profonda riforma della politica agricola comune, introducendo tra l'altro l'obbligo per gli agricoltori di rispettare i criteri di gestione obbligatori (CGO) e di mantenere la terra in buone condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA).

In particolare i criteri di gestione obbligatori si riferiscono alla sanità pubblica, alla salute delle piante e degli animali, all'ambiente e al benessere degli animali, mentre l'obbligo del mantenimento delle buone condizioni Agronomiche ed Ambientali riguarda tutte le terre agricole, comprese quelle non più utilizzate a fini di produzione.

Il mancato rispetto di tali obblighi di condizionalità comporta la riduzione o l'esclusione dai pagamenti degli aiuti in danno dell'agricoltore inadempiente ai sensi dell'art. 6 del citato Regolamento (CE) n. 1782/2003.

Le modalità di applicazione degli obblighi di condizionalità sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 796/2004 della commissione.

In tale contesto normativo il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, all'art. 5, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità siano definite con apposito decreto ministeriale e che l'Agea è responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli previsti dal citato Regolamento (CE) n. 796/2004 (Titolo III, Capitolo III).

L'elenco degli obblighi è contenuto nel decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 12541 del 21 dicembre 2006, «Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale del 15 dicembre 2005», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 29 dicembre 2006, supplemento ordinario n. 251.

Il decreto è consultabile sul sito web: http://www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/Condizionalita/default.htm ove è anche disponibile una raccolta delle disposizioni legislative nazionali e regionali inerenti la condizionalità.

Il decreto ministeriale n. 12541/2006, consta di n. 9 articoli e dei seguenti allegati:

a) Allegato 1, recante l'elenco A dei criteri di gestione obbligatori già applicati nel 2005 e tuttora validi, l'elenco B dei criteri di gestione obbligatori già applicati nel 2006 e tuttora validi e l'elenco C dei criteri di gestione obbligatori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007 (art. 4 Reg. (CE) 1782/03 e allegato III);

b) Allegato 2, recante l'elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 5 Reg. (CE) 1782/03 e allegato IV).

Il decreto in questione, nel confermare la necessità del rispetto degli obblighi di condizionalità imposti dalla citata normativa comunitaria, stabilisce, all'art. 7, che i criteri di gestione obbligatori indicati nell'Allegato 1, elenchi A (da A1 a A8bis), B (da B9 a B15), C (da C16 a C18) e le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, di cui all'Allegato 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il decreto ministeriale n. 12541/06 prevede che l'Agea, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli ai sensi dell'art. 13 decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, determini con propri provvedimenti, da adottarsi sentite le regioni, le province autonome ed il Comitato paritetico di cui all'art. 6 del decreto ministeriale stesso, i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del decreto ministeriale, nonché i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità.

Con la presente circolare vengono pertanto determinati i criteri e gli indici di cui sopra, i quali consentono:

a) la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;

b) l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti, da parte dell'organismo pagatore competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti diretti.

Gli agricoltori, per non subire riduzioni o esclusioni dei pagamenti, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento, integrata dalle regioni ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2006.

Al fine di dare riferimenti omogenei sul territorio dell'Unione, la commissione ha stabilito che gli standard minimi che gli agricoltori sono tenuti a rispettare per assolvere agli obblighi nazionali di condizionalità, non possono essere più vincolanti di quelli già previsti nella normativa comunitaria di riferimento.

Nella presente circolare, le indicazioni della commissione sono state tenute in considerazione nella definizione degli indici di verifica e nell'individuazione dei relativi standard minimi per le aziende.

Gli organismi pagatori dovranno recepire la presente circolare con proprio provvedimento, all'interno del quale specificheranno:

per gli atti recepiti integralmente a livello regionale, gli indici di verifica e di graduazione del livello di violazione;

per le buone condizioni agronomiche e ambientali, le deroghe rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 12541/05 ed i vincoli aziendali corrispondenti.

La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei seguenti criteri, previsti dall'art. 41 del citato Reg. (CE) n. 796/2004 e dettagliati con la presente circolare:

portata dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;

gravità dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;

durata di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Al fine di assicurarne la massima diffusione, la presente circolare verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, nel sito web dell'Agea all'URL: http://www.agea.gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/default.htm, nonché nel portale SIAN all'URL: http://www.sian.it

Le amministrazioni e gli enti in indirizzo sono comunque pregati di voler dare la massima diffusione alla presente presso gli agricoltori, le associazioni e le organizzazioni professionali.

B) "CAMPI DI CONDIZIONALITÀ", INDICI DI VERIFICA, GRADUAZIONI E MECCANISMI DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

1. **Definizione dei "campi di condizionalità";**
2. **Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione;**
3. **Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni.**

1. Definizione dei "campi di condizionalità"

La normativa comunitaria prevede l'applicazione delle sanzioni per "campo di condizionalità".
I campi di condizionalità validi per l'anno 2007 e seguenti, per i quali calcolare le eventuali riduzioni, sono i seguenti:

All. III Reg. 1782/03 (Criteri di Gestione Obbligatori)
1 **Ambiente**
2 **Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali**
3 **Igiene e benessere degli animali**
All. IV Reg. 1782/03
4 **Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali**

Elenco degli Atti e delle Norme per singolo campo di condizionalità

All. III Reg. 1782/03 (Criteri di Gestione Obbligatori)
1 **Ambiente**
Dal 1.1.2005
- **Atto A1** – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- **Atto A2** – Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
- **Atto A3** – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- **Atto A4** – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- **Atto A5** – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Gli atti "A1" – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e "A5" – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, fanno riferimento rispettivamente alle **ZPS** (Zone di Protezione Speciale) ed ai **SIC** (Siti di Importanza Comunitaria), porzioni di territorio tutelate dal punto di vista ambientale e riunite nella c.d. "Rete Natura 2000".

2 **Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali**
Dal 1.1.2005
- **Atto A6** – Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
- **Atto A7** Regolamento CE 2629/97 (abrogato dal Regolamento CE 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE 820/97 (abrogato dal Regolamento CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;

- **Atto A8** – Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97;
- **Atto A8bis** – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (gu L 5 del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5.

Dal 1.1.2006

- **Atto B9** – Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
- **Atto B10** – Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE;
- **Atto B11** – Regolamento (ce) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- **Atto B12** – Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- **Atto B13** – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;
- **Atto B14 –** Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
- **Atto B15 –** Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

3 Igiene e benessere degli animali

Dal 1.1.2007

- **Atto C16** – Direttiva 91/626/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- **Atto C17** – Direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- **Atto C18** – Direttiva 98/58/CEE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

All. IV Reg. 1782/03

4 Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

- **Norma 1.1**: interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio;

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

- **Norma 2.1:** gestione delle stoppie e dei residui vegetali;

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

- **Norma 3.1:** difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali;

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat

- **Norma 4.1:** protezione del pascolo permanente;
- **Norma 4.2:** gestione delle superfici ritirate dalla produzione;
- **Norma 4.3:** manutenzione degli oliveti;
- **Norma 4.4:** mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

In funzione di questa suddivisione, i risultati dei controlli effettuati sugli adempimenti applicabili a livello dell'azienda agricola saranno raggruppati per i quattro campi di condizionalità.

2. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione

Nel presente capitolo, per ogni atto o norma relativi ai singoli campi di condizionalità, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007, vengono descritti:

- la base giuridica nazionale di recepimento dell'atto o norma;
- gli impegni a carico dell'agricoltore;
- gli indici di verifica per ogni impegno di condizionalità applicabile all'atto o norma medesimi.

Sono anche indicati:

- gli interventi correttivi che l'agricoltore può essere chiamato a realizzare per mitigare gli effetti della violazione;
- i livelli degli indici di verifica entro i quali all'agricoltore viene comunicata una segnalazione, senza che sia definita un'infrazione;
- le condizioni per le quali si prefigura l'intenzionalità dell'infrazione rilevata.

ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ AMBIENTE

ATTO A1 – Direttiva 79/409/CEE – Conservazione degli uccelli selvatici
Articoli 3, 4 (paragrafi 1, 2, 4), 5, 7 e 8

Base giuridica (Recepimento Direttiva 79/409/CEE)

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 427 recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree

naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 429 recante l'elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 2, comma 2, del D.M. 21 dicembre 2006, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome previsti al comma 1 del medesimo articolo e di quanto contenuto nell'Allegato 1 al D.M. stesso, ai fini della verifica di conformità al presente Atto, devono essere rispettate con particolare cura alcune delle Norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del D.M. stesso.

Elementi di verifica

In questi casi, per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle Norme:

- 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali);
- 4.1 (Protezione del pascolo permanente), lettera b);
- 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione);
- 4.4 (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio), lettere a) e c).

Il vincolo aziendale, per quanto attiene al presente Atto, è comunque limitato ai terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000.

Sarà infine verificata:

- la presenza di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati o in corso di realizzazione all'interno delle aree protette, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza, così come attuato.

Segnalazione: l'agricoltore riceverà una segnalazione nel caso in cui sia stata impartita una segnalazione per almeno una delle Norme di BCAA considerate per questo Atto oppure, in caso di presenza in azienda di interventi strutturali per i quali siano necessarie l'autorizzazione rilasciata dall'Ente preposto e la valutazione d'incidenza, siano presenti mancanze solo di natura formale nella documentazione presentata.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno una delle Norme di BCAA indicate (2.1, 4.1, 4.2, 4.4) o sia stata rilevata l'assenza o l'incongruenza della valutazione d'incidenza e/o dell'autorizzazione degli interventi strutturali realizzati in azienda.

Indici di verifica validi per le Regioni le quali, all'interno del proprio provvedimento di recepimento, non hanno stabilito gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola in relazione all'Atto A1 (Art. 2, comma 1, DM 15 dicembre 2005).

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con il più alto livello della portata assegnato alle violazioni rilevate per le Norme delle BCAA considerate per il presente Atto. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati sulle Norme 2.1, 4.1, 4.2 e 4.4.*

classi di violazione:

- *livello basso: si verifica in caso di livello "basso" di portata riscontrato per almeno per una delle Norme di BCAA considerate per questo Atto;*
- *livello medio: si verifica in caso di livello "medio" di violazione riscontrato per almeno per una delle Norme di BCAA considerate per questo Atto;*
- *livello alto: si verifica in caso di livello "alto" di violazione riscontrato per almeno per una delle Norme di BCAA considerate per questo Atto.*

Gravità dell'infrazione: considerando, ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal presente Criterio di Gestione Obbligatorio, l'importanza del rispetto del complesso delle Norme di BCAA identificate, il livello di questo indicatore è calcolato in base al numero di Norme per le quali siano rilevate infrazioni al di sopra del livello di segnalazione.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati sulle Norme 2.1, 4.1, 4.2 e 4.4.*

parametri di valutazione:

- *violazioni alla norma 2.1;*
- *violazioni alla norma 4.1;*
- *violazioni alla norma 4.2;*
- *violazioni alla norma 4.4;*

classi di violazione:

- *basso: un parametro presente;*
- *medio: due parametri presenti;*
- *alto: tre o più parametri presenti.*

Durata dell'infrazione: in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, risultando particolarmente ardua per il presente Atto la definizione del tempo di durata degli effetti delle violazioni riscontrate, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04. Essa tuttavia assume un livello alto quando siano presenti infrazioni oltre la segnalazione per tutte le Norme indicate, quando esse siano tutte applicabili all'azienda.

Casi particolari

In caso di intervento strutturale realizzato o in corso di realizzazione, durante il periodo 1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2007, da parte dell'azienda all'interno delle ZPS, sarà verificata l'autorizzazione rilasciata dall'Ente preposto e la valutazione d'incidenza ove prevista.
In caso l'autorizzazione e/o la valutazione d'incidenza siano assenti, non valide o incongruenti con quanto rilevato in azienda, sarà accertata un'infrazione.
Gli indici di verifica assumeranno i seguenti livelli:

tipo d'infrazione rilevata	dimensionamento degli indici di verifica
– documentazione d'autorizzazione e/o della valutazione d'incidenza assente o incongruente con quanto rilevato sul terreno	– livello medio di portata, gravità e durata
– come caso precedente e contestuali infrazioni, oltre il livello di segnalazione, ad almeno una delle Norme stabilite	– livello alto di portata, gravità e durata

Interventi correttivi

Gli interventi correttivi sono previsti solo nei seguenti casi:
Violazioni alle Norme BCAA
– sia violata una o più Norme per le quali sia possibile effettuare interventi correttivi.
Interventi strutturali
– sia stata riscontrata un'infrazione di carattere esclusivamente amministrativo (mancanze formali).

N.B.: Nel caso in cui gli indicatori di portata e gravità dovessero essere stabiliti entrambi ad un livello alto, gli interventi correttivi sono obbligatori per l'azienda.

Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06, sono considerate commesse intenzionalmente le infrazioni aventi le seguenti caratteristiche:

– portata, gravità e durata di livello alto per tutte le Norme applicabili all'azienda **e** superficie aziendale compresa in ZPS per almeno il 50%;
– portata, gravità e durata di livello alto per tutte le Norme applicabili all'azienda **e** contemporanea presenza di interventi strutturali aziendali privi di valutazione d'incidenza o dell'autorizzazione.

In ultimo, nel caso in cui siano prescritti interventi correttivi obbligatori ai sensi di quanto stabilito al punto precedente, la loro mancata realizzazione nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale farà assumere carattere d'intenzionalità all'infrazione a suo tempo riscontrata.

ATTO A2 – Direttiva 80/68/CEE – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose
Articoli 4 e 5

Base giuridica (Recepimento)

- Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche ed integrazioni.

Descrizione degli impegni

Definizioni:

- **ACQUE REFLUE DOMESTICHE**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art. 74 (1), g);
- **ACQUE PROVENIENTI DA AZIENDE AGRICOLE O ZOOTECNICHE, ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE** in base a quanto stabilito dall'art. 101, comma 7, punti a, b e c, che qui si riportano in sintesi:
  - provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
  - provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale e che dispongono di una sufficiente superficie agricola;
  - provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.
- **SCARICO**: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione (art. 74 (1), ff);

Ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 103 e 104 del D. Lgs. 152/2006, per quanto attiene alle attività di tipo agricolo regolate dal presente Atto, è vietato lo scarico di acque reflue sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, ad eccezione degli insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche.
Gli scarichi di acque reflue che non si configurano come domestiche devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie o destinati al riutilizzo in conformità con le prescrizioni relative, previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti.

Le aziende che devono avere un'autorizzazione allo scarico diretto, rilasciata dalle Autorità competenti, sono quelle che <u>non</u> si trovano nelle condizioni previste dai punti a, b e c del comma 7 del citato art. 101.

A seguito di tale impostazione legislativa, gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione dell'Atto A2 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:

A 2.1 Corretto stoccaggio di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;

- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
  - A 2.2 Autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose, rilasciata degli Enti preposti;
  - A 2.3 Rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Allo scopo di definire la posizione aziendale in relazione agli impegni è stato chiesto alle aziende stesse di dichiarare se si trovassero nelle condizioni tali da rendere obbligatoria l'autorizzazione allo scarico delle proprie acque reflue (cfr. punto I 2 della Sezione 10 del Fascicolo aziendale).
Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica attraverso un controllo incrociato con le banche dati degli Enti preposti.

Elementi di verifica

- Presenza di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, per lo stoccaggio del materiale indicato nel punto A 2.1;
- Contenitori e distributori di carburanti e oli lubrificanti a perfetta tenuta;
- Presenza/Assenza dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del D. Lgs. 152/2006.
- Risultati degli accertamenti effettuati dagli Enti competenti per la verifica dell'applicazione delle disposizioni normative.

Segnalazione: l'agricoltore riceverà una segnalazione nel caso di **assenza** di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato per lo stoccaggio del materiale indicato nel punto A 2.1, quando **non** siano rilevati evidenti elementi che possano stabilire che ci sia stata dispersione sul suolo delle sostanze pericolose**.**

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando:

- per tutte le aziende:
  - sia riscontrata l'**assenza** di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, per lo stoccaggio del materiale indicato nel punto A 2.1 e sia **riscontrata la presenza di perdite** dai contenitori e/o distributori di carburanti e oli lubrificanti;
- per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
  - sia rilevata l'assenza dell'autorizzazione allo scarico diretto dei reflui;
  - sia rilevata la presenza di accertamenti effettuati dagli Enti competenti per la verifica dell'applicazione delle disposizioni normative, che abbiano dato luogo a diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa.

Indici di verifica

<u>Portata dell'infrazione</u>: essendo collegata all'inquinamento delle acque sotterranee, un'infrazione al presente Atto non può che avere effetti anche oltre i limiti aziendali. Risulta particolarmente difficile stabilire livelli di estensione degli effetti e quindi, in caso d'infrazione, il parametro è stabilito a <u>livello medio</u>.

Gravità dell'infrazione: l'indicatore è graduato in relazione alla gravità delle infrazioni rispetto agli obiettivi dell'Atto.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli aziendali e delle verifiche effettuate dagli Enti competenti nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2007.*

classi di violazione:

- *basso: si verifica in caso di assenza di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, per lo stoccaggio del materiale indicato nel punto A 2.1, in presenza di tracce di perdite o dispersione di carburanti, lubrificanti o altri materiali o sostanze pericolose;*
- *medio: inosservanza dell'autorizzazione che abbia dato luogo a diffida oppure autorizzazione scaduta;*
- *alto: inosservanza dell'autorizzazione che abbia dato luogo a revoca oppure autorizzazione assente.*

classi di violazione:

- *basso: si verifica in caso di assenza di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, per lo stoccaggio del materiale indicato nel punto A 2.1, in presenza di tracce di perdite o dispersione di carburanti, lubrificanti o altri materiali o sostanze pericolose;*
- *medio:*
  - *per l'infrazione di cui al punto 2,* ***oppure***
  - *per l'infrazione di cui al punto 3 dell'elenco.*
- *alto:*
  - *per l'infrazione di cui al punto 1,* ***oppure***
  - *per l'infrazione di cui al punto 4 dell'elenco,* ***oppure***
  - *per la contemporanea presenza dell'infrazione di cui ai punti 2 e 3.*

Durata dell'infrazione: in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, risultando particolarmente ardua per il presente Atto la definizione del tempo di durata degli effetti delle violazioni riscontrate, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04.

Interventi correttivi

Gli interventi correttivi sono previsti solo nei seguenti casi:

Locale o luogo per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi

- assenza o caratteristiche non sufficienti ad assicurarne l'assenza di dispersione: ripristino delle condizioni previste.

Autorizzazione agli scarichi

- autorizzazione scaduta: rinnovo dell'autorizzazione.

N.B.: per questo Atto gli interventi correttivi sono sempre obbligatori.

Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06, si ha infrazione intenzionale:

- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli;
- nel caso in cui si verifichi la mancata realizzazione, nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale, degli interventi correttivi prescritti, obbligatori ai sensi di quanto stabilito al punto precedente.

ATTO A3 – Direttiva 86/278/CEE – Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
Articolo 3

Base giuridica (Recepimento)

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99

Descrizione degli impegni

L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.
Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ai fini del rispetto del presente Atto in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l'agricoltore ricopre:

Ruolo dell'agricoltore/azienda	Impegni
a. nel caso in cui l'agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione a terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi	a.1 acquisire e conservare copia di: – formulario di identificazione dei fanghi; – scheda di accompagnamento dei fanghi; – autorizzazione allo spandimento; – registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione); – notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; a.2 far rispettare all'utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.
b. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)	b.1 gli adempimenti di cui ai punti a. 1 e a. 2, di cui è direttamente responsabile; b.2 possedere l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi; b.3 essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all'azienda.
c. l'agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)	c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b; c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.

Allo scopo di definire la posizione aziendale in relazione agli impegni è stato chiesto alle aziende stesse di dichiarare il ruolo che l'azienda ricopre ai fini dell'utilizzazione dei fanghi di depurazione (cfr. punto I 3 della Sezione 10 del Fascicolo aziendale).
Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica attraverso un controllo incrociato con le banche dati degli Enti preposti.

Oltre agli obblighi amministrativi elencati più sopra, l'art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.
Si possono utilizzare fanghi:

- sottoposti a trattamento;
- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;
- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:

- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

L'art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- dati analitici dei fanghi;
- dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
- dati analitici dei terreni;
- le colture in atto e quelle previste;
- date di utilizzazione dei fanghi;
- consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati; titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.

Elementi di verifica

- presenza delle autorizzazioni previste per la produzione e l'utilizzazione dei fanghi;
- presenza e correttezza della documentazione prevista di accompagnamento dell'attività di utilizzazione dei fanghi;
- rispetto dei divieti e degli obblighi previsti per l'utilizzazione dei fanghi sui terreni agricoli.

Segnalazione: l'agricoltore riceverà una segnalazione nel caso di presenza di non rispetto delle sole prescrizioni per l'utilizzazione dei fanghi sui terreni per una

superficie inferiore al 10% della SAU aziendale e comunque inferiore a 1 ha.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati nella tabella descrittiva, per livelli superiori a quelli indicati per la segnalazione.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: l'estensione dell'impatto è messa in relazione alla contravvenzione agli impegni territoriali ed agricoli, legati alla scelta del tipo di terreni da utilizzare ed alla corretta gestione dei tempi di applicazione dei fanghi.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati sul territorio e sulla documentazione.*

elementi di infrazione:

Infrazione delle prescrizioni per l'utilizzazione dei fanghi sui terreni

1. *utilizzazione su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;*
2. *utilizzazione su terreni in forte pendio;*
3. *utilizzazione su terreni con pH inferiore a 5;*
4. *utilizzazione su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;*
5. *utilizzazione su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;*
6. *utilizzazione su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree;*

Infrazione relativa alla presenza del registro di utilizzazione dei fanghi sui terreni

7. *assenza del registro di utilizzazione dei terreni e contemporanea assenza dei dati identificativi dei terreni nella notifica di avvio delle operazioni di spandimento.*

classi di violazione:

- *livello basso: si verifica in caso di superficie interessata dall'infrazione tra il 10% e 20% della SAU aziendale, purché non superiore ai 2 ha;*
- *livello medio: si verifica in caso di superficie interessata dall'infrazione tra il 20% e 30% della SAU aziendale, purché non superiore ai 3 ha;*
- *livello alto: si verifica in caso di superficie interessata dall'infrazione superiore al 30% della SAU aziendale o superiore ai 3 ha, oppure presenza dell'infrazione di cui al punto 7.*

Gravità dell'infrazione: l'indice di gravità è misurato in relazione all'importanza delle infrazioni alle norme relative alla qualità dei fanghi utilizzati ed alla disponibilità di documentazione adeguata ad esercitare il loro controllo.

modalità di rilevazione: *assenza delle necessarie certificazioni dei fanghi e delle autorizzazioni previste dalla normativa.*

elementi di infrazione:

1. *assenza del formulario di identificazione dei fanghi;*
2. *assenza della scheda di accompagnamento dei fanghi;*
3. *assenza di notifica di smaltimento alle autorità competenti o invio della stessa oltre il termine previsto;*
4. *assenza dell'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi o autorizzazione scaduta, nei casi previsti;*
5. *assenza dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nei casi previsti;*
6. *assenza del Registro di carico e scarico, nei casi previsti.*

classi di violazione:

- *la rilevazione di un elemento d'infrazione tra i casi 1. e 2. si traduce nell'attribuzione di un livello alto di gravità per tutte le aziende;*
- *la rilevazione di un elemento d'infrazione tra i casi 4. e 5. si traduce nell'attribuzione di un livello alto di gravità per le aziende che siano anche utilizzatrici dei fanghi;*
- *la rilevazione del caso 6 attribuisce automaticamente il livello alto di gravità per le aziende che siano produttrici dei fanghi;*
- *la rilevazione del caso 3 attribuisce automaticamente il livello medio di gravità per tutte le aziende.*
- *nei casi di infrazioni in cui non siano presenti gli elementi descritti nei punti da 1 a 6, si attribuirà un livello basso di gravità a tutte le aziende.*

Durata dell'infrazione: in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, risultando particolarmente ardua per il presente Atto la definizione del tempo di durata degli effetti delle violazioni riscontrate, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04.

Interventi correttivi

Gli interventi correttivi sono previsti solo nel seguente caso:

Autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi

- Autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi scaduta: rinnovo dell'autorizzazione.

N.B.: per questo Atto l'intervento correttivo è sempre obbligatorio.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06, i seguenti casi sono considerati infrazioni commesse intenzionalmente:

- utilizzazione di fanghi con infrazione di tutte le norme agricole e di selezione dei terreni (elementi d'infrazione da 1 a 7 della portata);
- utilizzazione di fanghi privi di ogni documentazione analitica (elementi d'infrazione da 1 a 6 della gravità).

In ultimo, nel caso in cui siano prescritti interventi correttivi obbligatori ai sensi di quanto stabilito al punto precedente, la loro mancata realizzazione nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale farà assumere carattere d'intenzionalità all'infrazione a suo tempo riscontrata.

ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
Articoli 4 e 5

Base giuridica (Recepimento)

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-4-2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche ed integrazioni.

  – Art. 74, lett. pp, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, definizione di "zone vulnerabili";
  – Art. 92 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
    Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
    - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.

- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999).
- Decreto MiPAF 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006).

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 2, comma 2, del D.M. 21 dicembre 2006, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome previsti al comma 1 del medesimo articolo e di quanto contenuto nell'Allegato 1 al D.M. stesso, ai fini della verifica di conformità al presente Atto, devono essere rispettate le disposizioni di cui al titolo V del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006.

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole i cui terreni sono compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

1. obblighi amministrativi;
2. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti (in caso di stalla o struttura di ricovero o impianto di stoccaggio degli effluenti, situati in Zona Vulnerabile ai Nitrati);
3. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. **Allegato 1**).
Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni che qui di seguito si elencano:

A – Obblighi amministrativi – in relazione agli impegni aziendali derivanti dalla classe di appartenenza (cfr. **Allegato 2)**

1. comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ai sensi dell'art. 29 del Decreto interministeriale 7 aprile 2006, semplificata o completa;
2. compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, secondo quanto previsto dall'Allegato V al Decreto interministeriale 7 aprile 2006, in forma semplificata o completa.

B – Obblighi relativi agli stoccaggi

3. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio, per le diverse tipologie di effluenti:
   a. presenza del o degli impianti necessari;
   b. corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire;
4. stato di funzionalità dell'impianto:
   a. stato di manutenzione;
   b. impermeabilità dell'impianto e assenza di perdite.

C – Obblighi agronomici – rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (*si applicano alle superfici aziendali comprese nelle ZVN*)

5. rispetto dei divieti spaziali contenuti negli artt. 22 e 23 del DM 7 aprile 2006, (in relazione al tipo di effluente utilizzato) ed in particolare:
   a. fasce di rispetto: divieto di utilizzazione in prossimità di corsi d'acqua, acque marine e lacuali;
   b. fasce di rispetto: copertura vegetale permanente o altre misure equivalenti;
   c. terreni in pendenza;
   d. aree a destinazione non agricola, aree in prossimità di centri abitati;
   e. boschi;
   f. terreni gelati o innevati, in frana, saturi d'acqua;
   g. in orticoltura, sulle colture foraggere, nei casi in cui i liquami possano entrare direttamente in contatto con prodotti destinati al consumo umano;
6. rispetto dei divieti temporali (in relazione al tipo di effluente utilizzato):
   a. periodo 1 novembre – 28 febbraio;
   b. altre restrizioni dovute all'utilizzazione produttiva dei terreni interessati.

Segnalazione: l'agricoltore riceverà una segnalazione nel caso in cui sia stato riscontrato il solo non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (C) per una superficie inferiore al 5% della superficie aziendale in ZVN ed inferiore ad 1 ettaro.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una qualsiasi infrazione agli obblighi amministrativi (A) o di

stoccaggio (B) **oppure** il non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (C) per livelli superiori a quelli indicati per la segnalazione.

Indici di verifica

<u>Portata</u> dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in funzione dell'influenza diretta sull'estensione degli effetti che hanno le infrazioni ai diversi elementi d'impegno.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati sul territorio e sulla documentazione.*

classi di violazione:

- *<u>livello basso</u>: si verifica in caso di non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (C) per una superficie uguale o superiore al 5% e inferiore al 10% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari* ***oppure*** *per incompletezza della comunicazione (A1) o del PUA (A2), ove previsti;*
- *<u>livello medio</u>: si verifica nei seguenti casi:*
  - *non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (C) per una superficie uguale o superiore al 10% della superficie soggetta a vincolo o uguale o superiore a 2 ettari,* ***oppure***
  - *assenza della comunicazione (A1) o del PUA (A2), ove previsti,* ***oppure***
  - *infrazione agli impegni sullo stato di funzionalità del o degli impianti di stoccaggio (B4a o B4b);*
- *<u>livello alto</u>: si verifica nei seguenti casi:*
  - *presenza di almeno due parametri d'infrazione previsti per il livello medio,* ***oppure***
  - *come livello basso e uno dei due parametri d'infrazione agli obblighi amministrativi o dello stato di funzionalità degli stoccaggi elencati per il livello medio,* ***oppure***
  - *infrazione agli impegni B3a o B3b.*

<u>Gravità</u> dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in funzione di una classificazione che tiene conto della quantità di effluente prodotto e del livello di appartenenza alle ZVN, in termini % ed in valore assoluto.

modalità di rilevazione: *analisi della documentazione e verifica in azienda.*

parametri di valutazione:

- *quantità di effluenti prodotte (classificazione come da All. 1);*
- *appartenenza dell'azienda alle ZVN (in % e valore assoluto).*

Classificazione delle aziende:

Superficie catastale in ZVN = Y (ha) / **Azoto zootecnico al campo = X (kg)**	**Y < 10% e Y < 1 ha**	**10% <= Y < 30% e 1 ha <= Y < 3 ha**	**30% <= Y e 3 ha <= Y**
	A	**B**	**C**
0 <= X <= 1.000 Classe dimensionale 1	**1**	**1**	**2**
1.000 < X <= 3.000 Classe dimensionale 2	**1**	**2**	**3**
3.000 < X <= 6.000 Classe dimensionale 3	**2**	**3**	**4**
X > 6.000 Classe dimensionale 4	**3**	**4**	**5**
Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/05 Classe dimensionale 5	**4**	**5**	**6**

classi di violazione:

- *basso: presenza di infrazioni con portata bassa o media ed appartenenza alle classi 1 o 2;*
- *medio: nei seguenti casi:*
  - *presenza di infrazioni con portata bassa o media ed appartenenza alle classi 3, 4, o 5;*
  - *presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alle classi 1 o 2;*
- *alto: nei seguenti casi:*
  - *presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alle classi 3, 4, o 5;*
  - *presenza di infrazioni ed appartenenza alla classe 6.*

Durata dell'infrazione: in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, risultando particolarmente ardua per il presente Atto la definizione del tempo di durata degli effetti delle violazioni riscontrate, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04.

Casi particolari

Nelle aziende con allevamenti che prevedano periodi di stabulazione in strutture con obbligo di impianto di stoccaggio dei reflui (stalle, paddock coperti e scoperti con superficie pavimentata, ecc.), in caso di impianto di stoccaggio assente (infrazione all'obbligo B3a), per le aziende di classe dimensionale da 1 a 4, l'infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata.
Per le stesse aziende, nel caso in cui l'unica infrazione rilevata sia quella relativa all'impegno relativo agli *Obblighi relativi agli stoccaggi,* punto 3.b: "corretto dimensionamento (degli impianti esistenti) in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire", vale quanto stabilito dal Ministero dell'Ambiente nella nota 12049/QdV/I del 6 maggio 2007, che stabilisce che le aziende abbiano tempo fino al 31 dicembre 2008 per l'adeguamento degli impianti. Alle aziende sulle quali sia riscontrata questa non conformità, sarà inviata una segnalazione, alla quale seguirà una verifica successiva, di tipo amministrativo o in loco, alla scadenza del termine fissato.

Interventi correttivi

Gli interventi correttivi sono previsti nei seguenti casi:

Non rispetto degli obblighi amministrativi (A)
- ripristino delle condizioni di rispetto degli obblighi, in relazione agli impegni propri di ogni azienda.

Infrazione relativa al corretto stato di funzionalità dell'impianto (impegni di cui agli elementi di verifica B4a e B4b)
- realizzazione di un piano di adeguamento degli impianti, al fine di ripristinare le condizioni di rispetto degli obblighi.

Infrazione relativa alla presenza o dell'impianto , per le aziende di classe dimensionale da 1 a 4
- realizzazione di un piano di adeguamento dell'allevamento o degli impianti, al fine di ripristinare le condizioni di rispetto degli obblighi.

N.B.: per questo Atto gli interventi correttivi sono sempre obbligatori.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06, i seguenti casi sono considerati infrazioni commesse intenzionalmente:
- riscontro di un'infrazione a tutti gli obblighi applicabili all'azienda;
- impianto/i di stoccaggio assente/i (infrazione all'obbligo di cui all'elemento di verifica B3a), per le aziende di classe dimensionale 5 o 6.

In ultimo, nel caso in cui siano prescritti interventi correttivi obbligatori ai sensi di quanto stabilito al punto precedente, la loro mancata realizzazione nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale farà assumere carattere d'intenzionalità all'infrazione a suo tempo riscontrata.

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Rete "NATURA 2000"
Articoli 6, 13, 15 e 22 (lettera b)

Base giuridica (Recepimento Direttiva 92/43/CEE)

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004)
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.428 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (G.U. n. 157 dell'8 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.430 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (G.U. n. 156 del 7 giugno 2005).

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 2, comma 2, del D.M. 21 dicembre 2006, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome previsti al comma 1 del medesimo articolo e di quanto contenuto nell'Allegato 1 al D.M. stesso, ai fini della verifica di conformità al presente Atto, devono essere rispettate con particolare cura alcune delle Norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del D.M. stesso.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle Norme:

- 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali);
- 4.1 (Protezione del pascolo permanente), lettera b);
- 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione);
- 4.4 (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio), lettere a) e c).

Il vincolo aziendale, per quanto attiene al presente Atto, è comunque limitato ai terreni compresi nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), facenti capo alla Rete Natura 2000.

Sarà infine verificata:

- la presenza di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati o in corso di realizzazione all'interno delle aree protette, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

Segnalazione: l'agricoltore riceverà una segnalazione nel caso in cui sia stata impartita una segnalazione per almeno una delle Norme di BCAA considerate per questo Atto oppure, in caso di presenza in azienda di interventi strutturali per i quali siano necessarie l'autorizzazione rilasciata dall'Ente preposto e la valutazione d'incidenza, siano presenti mancanze solo di natura formale nella documentazione presentata.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno una delle Norme di BCAA indicate (2.1, 4.1, 4.2, 4.4) o sia stata rilevata l'assenza o l'incongruenza della valutazione d'incidenza e/o dell'autorizzazione degli interventi strutturali realizzati in azienda.

Indici di verifica validi per le Regioni le quali, all'interno del proprio provvedimento di recepimento, non hanno stabilito gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola in relazione all'Atto A1 (Art. 2, comma 1, DM 15 dicembre 2005).

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con il più alto livello della portata assegnato alle violazioni rilevate per le Norme delle BCAA considerate per il presente Atto. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati sulle Norme 2.1, 4.1, 4.2 e 4.4.*

classi di violazione:

- *livello basso: si verifica in caso di livello "basso" di portata riscontrato per almeno per una delle Norme di BCAA considerate per questo Atto;*

- *livello medio: si verifica in caso di livello "medio" di violazione riscontrato per almeno per una delle Norme di BCAA considerate per questo Atto;*
- *livello alto: si verifica in caso di livello "alto" di violazione riscontrato per almeno per una delle Norme di BCAA considerate per questo Atto.*

Gravità dell'infrazione: considerando, ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal presente Criterio di Gestione Obbligatorio, l'importanza del rispetto del complesso delle Norme di BCAA identificate, il livello di questo indicatore è calcolato in base al numero di Norme per le quali siano rilevate infrazioni al di sopra del livello di segnalazione.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati sulle Norme 2.1, 4.1, 4.2 e 4.4.*

parametri di valutazione:

- *violazioni alla norma 2.1;*
- *violazioni alla norma 4.1;*
- *violazioni alla norma 4.2;*
- *violazioni alla norma 4.4;*

classi di violazione:

- *basso: un parametro presente;*
- *medio: due parametri presenti;*
- *alto: tre o più parametri presenti.*

Durata dell'infrazione: in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, risultando particolarmente ardua per il presente Atto la definizione del tempo di durata degli effetti delle violazioni riscontrate, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04. Essa tuttavia assume un livello alto quando siano presenti infrazioni oltre la segnalazione per tutte le Norme indicate, quando esse siano tutte applicabili all'azienda.

Casi particolari

In caso di intervento strutturale realizzato o in corso di realizzazione, durante il periodo 1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2007, da parte dell'azienda all'interno dei SIC, sarà verificata l'autorizzazione rilasciata dall'Ente preposto e la valutazione d'incidenza ove prevista.
In caso l'autorizzazione e/o la valutazione d'incidenza siano assenti, non valide o incongruenti con quanto rilevato in azienda, sarà accertata un'infrazione.

Gli indici di verifica assumeranno i seguenti livelli:

tipo d'infrazione rilevata	**dimensionamento degli indici di verifica**
– documentazione d'autorizzazione e/o della valutazione d'incidenza assente o incongruente con quanto rilevato sul terreno	– livello medio di portata, gravità e durata
– come caso precedente e contestuali infrazioni, oltre il livello di segnalazione, ad almeno una delle Norme stabilite	– livello alto di portata, gravità e durata

Interventi correttivi

Gli interventi correttivi sono previsti solo nei seguenti casi:

Violazioni alle Norme BCAA

– sia violata una o più Norme per le quali sia possibile effettuare interventi correttivi.

Interventi strutturali

– sia stata riscontrata un'infrazione di carattere esclusivamente amministrativo (mancanze formali).

N.B.: Nel caso in cui gli indicatori di portata e gravità dovessero essere stabiliti entrambi ad un livello alto, gli interventi correttivi sono obbligatori per l'azienda.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06, sono considerate commesse intenzionalmente le infrazioni aventi le seguenti caratteristiche:

– portata, gravità e durata di livello alto per tutte le Norme applicabili all'azienda **e** superficie aziendale compresa in SIC per almeno il 50%;
– portata, gravità e durata di livello alto per tutte le Norme applicabili all'azienda **e** contemporanea presenza di interventi strutturali aziendali privi di valutazione d'incidenza o dell'autorizzazione.

In ultimo, nel caso in cui siano prescritti interventi correttivi obbligatori ai sensi di quanto stabilito al punto precedente, la loro mancata realizzazione nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale farà assumere carattere d'intenzionalità all'infrazione a suo tempo riscontrata.

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ
SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 – Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali

ATTO A7 – Regolamento 2629/97 (abrogato dal 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Reg. 820/97 (abrogato dal Reg. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini

ATTO A8 – Regolamento 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento 820/97

Atto A8bis – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5.

Base giuridica (Recepimento)

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. 06.02.2001 n. 30)
- DM 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72)
- DM 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 137 GU n. 152 del 1-7-2000)" e successive modifiche
- Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (B.U.R. n. 24 del 16 maggio 1995)
- Legge della Regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole";
- Legge della Regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 "Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane".

Descrizione degli impegni

A. 6.1: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN (BOVINI, BUFALINI, OVICAPRINI, SUINI)

– A. 6. 1.a Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;

- A. 6. 1.b Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
  - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A. 6. 1.c Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

A. 6.2: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (BOVINI, BUFALINI)

- A. 6. 2.a Richiesta codici identificativi specie bovina direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- A. 6. 2.b Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Presenza di marcatura su tutti gli animali provenienti dagli Stati Membri, dell'UE;
- A. 6. 2.c Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- A. 6. 2.d Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- A. 6. 2.e Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- A. 6. 2.f Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- A. 6. 2.g Stampa da parte del Servizio veterinario o altro soggetto delegato, del passaporto;
- A. 6. 2.h Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- A. 6. 2.i Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

A. 6.3: REGISTRO DI STALLA (BOVINI, BUFALINI)

- A. 6. 3. Aggiornamento del registro di stalla entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

A. 6.4: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO (BOVINI, BUFALINI)

- A. 6. 4.a Consegna del passaporto dell'animale al Servizio veterinario dell'A.S.L., in caso di decesso in azienda, entro 7 giorni;
- A. 6. 4.b Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;

– A. 6. 4.c Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
– A. 6. 4.d Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia modello 4 e passaporto al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

A. 6.5: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA (BOVINI, BUFALINI)

– A. 6. 5.a In caso di movimentazione diretta verso un altro allevamento richiesta del modello 4 all'ASL (ove previsto);
– A. 6. 5.b Compilazione del modello 4;
– A. 6. 5.c Aggiornamento del registro di stalla entro 3 giorni;
– A. 6. 5.d Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

A. 7.1: REGISTRO AZIENDALE E BDN (OVICAPRINI, SUINI)

– A. 7. 1.a Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) preferibilmente entro il mese di marzo nel registro aziendale e, per gli ovicaprini, in BDN;
– A. 7. 1.b Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN (*cfr. Circ. Ministero della Salute 28 luglio 2005:* ***Indicazioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.*** *– G.U. n. 180 del 4.8.2005*).

A. 7.2: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (OVICAPRINI: *cfr. Circ. Ministero della Salute 28 luglio 2005:* ***Indicazioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.*** *– G.U. n. 180 del 4.8.2005*)

– A. 7. 2.a nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
– A. 7. 2.b nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
– A. 7. 2.c nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: marcatura solo con codice aziendale (sia maschi che femmine). Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima;

A. 7.3: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (SUINI)

– A. 7. 3.a Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio).

Elementi di verifica

- presenza delle marche auricolari, tatuaggi o altri elementi di identificazione;
- presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati;
- registrazione dell'azienda presso l'ASL e nella BDN;
- irregolarità nella registrazione dei capi e dei loro movimenti.

Segnalazione: l'agricoltore riceverà una segnalazione nel caso sia riscontrata:

- un'inadempienza documentale non riconducibile direttamente ai capi, ovvero
- una discordanza tra capi presenti in stalla e capi registrati in BDN inferiore all'1% dei capi totali e comunque non superiore ad un capo, ovvero
- una discordanza tra capi presenti in stalla e capi registrati nel registro aziendale inferiore all'1% dei capi totali e comunque non superiore ad un capo.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati, per livelli superiori a quelli indicati per la segnalazione.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla registrazione dei capi.

caratteristica: *numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:*
((n° capi totali – n° capi conformi)/ n° capi totali) x 100

classi di violazione:

- *basso: non conformità riguardanti tra l'1 ed il 5% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e/o comunque relative a non oltre 5 capi per i bovini, 10 per i suini e 20 per gli ovicaprini;*
- *medio: non conformità riguardanti tra il 5 ed il 10% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e/o comunque relative a non oltre 10 capi per i bovini, 20 per i suini e 40 per gli ovicaprini;*
- *alto: non conformità riguardanti oltre il 10% dei capi totali aziendali e/o relative ad oltre 10 capi per i bovini, 20 per i suini e 40 per gli ovicaprini.*

<u>Gravità</u> dell'infrazione: l'indice di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.

caratteristica: *registrazione dell'azienda e/o dei capi in BDN/ASL*

parametri di valutazione:

1. *registro aziendale non conforme (rif. impegno A. 6. 2.d; A.6.3; A.6.4.c; A.6.5.c; A.7.1.a);*
2. *presenza di capi senza passaporto (bovini e bufalini) e/o marche auricolari e/o tatuaggi e/o di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni A. 6. 2.a – b – c; A.7.1.b);*
3. *presenza di capi con identificazione non conforme sia per quanto riguarda i marchi che i documenti (bovini e bufalini);*
4. *presenza di capi senza marcatura o con marcatura non conforme (ovicaprini, suini; rif. impegni A. 7.1.b; A. 7.2.a-b-c; A. 7. 3);*
5. *presenza di capi non registrati in BDN (rif. impegni A. 6. 2.f, A. 6. 3.) (bovini e bufalini);*
6. *mancata registrazione azienda in BDN / ASL (rif. impegni A. 6. 1.a – b; A. 7. 1).*
7. *assenza del registro aziendale(rif. impegni A. 6. 1; A. 7. 1)*

classi di violazione:

- *<u>basso</u>: un solo parametro di violazione presente;*
- *<u>medio</u>: due parametri presenti;*
- *<u>alto: per le aziende che presentano (insieme o disgiunti)</u>:*
    - *tre o più parametri di violazione presenti;*
    - *uno o più capi senza marchio e privi di ogni tipo di documentazione identificativa.*

<u>Durata</u> dell'infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Atto, l'incidenza dell'indicatore di durata viene normalmente stabilita a <u>livello medio</u>. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità riguardanti oltre il 50% dei capi aziendali.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2007*

Interventi correttivi

Gli interventi correttivi sono sempre obbligatori e consistono nella completa regolarizzazione della documentazione aziendale nei tempi stabiliti e comunicati all'azienda al momento del controllo.

Intenzionalità

Il carattere di intenzionalità dell'infrazione sarà assegnato nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.M. 12541/06, nel caso in cui siano prescritti interventi correttivi obbligatori ai sensi di quanto stabilito al punto precedente, la mancata realizzazione nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale degli interventi correttivi prescritti, farà assumere carattere d'intenzionalità all'infrazione a suo tempo riscontrata.

Infine, l'assenza del registro aziendale e/o la mancata registrazione dell'azienda presso la ASL ed in BDN (bovini, bufalini, ovicaprini, suini) saranno considerate infrazioni a carattere intenzionale.

Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Base giuridica (Recepimento)

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n. 122 del 27 maggio 1995, SO n. 60).
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.).
- Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002).
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n. 179).

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti ed utilizzatori dei prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal Circolare del MiPAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290.
In particolare, l'azienda deve rispettare i seguenti impegni:

- disponibilità e validità del patentino nei casi previsti;
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma;
- presenza in azienda di un sito a norma per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione le violazioni relative a:

- disponibilità del patentino per l'utilizzazione dei fitofarmaci (ove previsto);
- rispetto delle condizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari previste nell'etichetta del prodotto impiegato:
  - dosi, colture ammesse, tempi di carenza, etc.;
  - presenza dei dispositivi di protezione previsti.

N.B.: La presenza del <u>registro dei trattamenti</u> in azienda, aggiornato secondo quanto previsto dalla norma, pur non facendo parte degli impegni aziendali relativi al presente Atto, è considerata condizione necessaria per il corretto svolgimento dei controlli previsti.
Si ricorda che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal presente Atto, il registro deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Segnalazione: l'agricoltore riceverà una segnalazione nel caso in cui l'azienda non utilizzi prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi, in caso di superficie interessata dall'infrazione inferiore al 10% della SAU aziendale e inferiore ad 1 ha.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti al di là di quanto stabilito per la segnalazione.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con la superficie interessata da un utilizzo improprio dei prodotti fitosanitari.

N.B.: ai fini del calcolo dell'indicatore Portata, in caso di violazione relativa all'utilizzazione di prodotti fitosanitari per una determinata coltura, sarà considerata l'intera superficie investita a quella coltura, a meno che non sia possibile, analizzando le informazioni contenute nel registro, ricondurre il trattamento interessato dall'infrazione ad una sola parte della superficie investita alla coltura interessata.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.*

classi di violazione:

- *livello basso: si verifica in caso di superficie interessata dall'infrazione uguale o superiore al 10% e inferiore al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;*
- *livello medio: si verifica in caso di superficie interessata dall'infrazione uguale o superiore al 20% e inferiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari;*
- *livello alto: si verifica in caso di superficie interessata dall'infrazione uguale o superiore al 30% o superiore ai 3 ha.*

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in funzione della regolarità della documentazione e del sito di stoccaggio presenti in azienda.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.*

parametri di valutazione:
Azienda che utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi

1. *patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo;*
2. *mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza, ecc.;*
3. *mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: mancanza dei dispositivi di protezione previsti;*
4. *assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti molto tossici, tossici, nocivi;*
5. *assenza del patentino (ove previsto).*

classi di violazione:

- *basso: rilevamento del parametro 1;*
- *medio: rilevamento del parametro 2 o 3;*
- *alto: rilevamento di due tra i parametri 1, 2 e 3 o presenza di uno tra i parametri 4 o 5.*

parametri di valutazione:
Azienda che NON utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi

1. *mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (dose, coltura, tempi di carenza, ecc.);*
2. *mancanza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma.*

classi di violazione:

- *basso: rilevamento del parametro 1 o 2;*
- *medio: rilevamento di entrambi i parametri.*

Durata dell'infrazione: in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, risultando particolarmente ardua per il presente Atto la definizione del tempo di durata degli effetti delle violazioni riscontrate, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04.

Casi particolari

In caso di assenza o di mancato aggiornamento del registro dei trattamenti ed in assenza di ogni altra documentazione equivalente, nell'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche, l'esito del controllo sarà considerato negativo e gli indici di verifica assumeranno i seguenti livelli:

- azienda che NON utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello medio;
- azienda che utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello alto.

Interventi correttivi
Non sono previsti interventi correttivi per il presente Atto.

Ciononostante, l'azienda deve dimostrare di aver provveduto entro tempi stabiliti al ripristino delle condizioni amministrative (rinnovo patentino) e strutturali (acquisto dei DPI), di rispetto degli impegni.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.M. 12541/06, nel caso in cui sia rilevata l'utilizzazione di prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi in assenza di patentino (ove previsto), di dispositivi di protezione previsti dalla norma e contemporanea assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari (parametri 3, 4 e 5 della Gravità), l'infrazione sarà considerata commessa con intenzionalità.

Atto B10 – Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE
Articoli 3, 4, 5 (+ 5a) e 7

Base giuridica (Recepimento)

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004)
- Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 "Attuazione della Direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006)

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.
In particolare, gli allevamenti di bovini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento (selvaggina da penna) e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze agoniste. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione veterinaria.
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) per i quali, in caso di trattamento con farmaci veterinari, non sia rispettato il tempo di sospensione.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione dovuta a negligenza, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2007.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Base giuridica (Recepimento)

- Articolo 4, paragrafo 1, e parte "A" dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene alimentare (GUCE L139 del 30 aprile 2004)
- Articolo 3, paragrafo 1, e allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (GUCE L139 del 30 aprile 2004)
- Articolo 5, paragrafo 1, e allegato I del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene alimentare (GUCE L 035 dell' 8 febbraio 2005)
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n. 152 dell'1.7.2004)
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005)
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005).

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.
A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso opportune misure precauzionali;
1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;

1.d. tenere opportuna registrazione[1] di:
   i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
   ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
   iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
   iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

<u>Produzioni vegetali</u> – Impegni a carico dell'azienda

2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
2.c. tenere opportuna registrazione[2] di:
   i. ogni uso di prodotti fitosanitari[3];
   ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

<u>Produzione di latte crudo</u> – Impegni a carico dell'azienda

3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
   i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
   ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
   iii. che abbiano rispettato i previsti periodi di ritiro dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
   iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;

3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
   i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali affetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
   ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
   iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti patogeni ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;

---

[1] Per opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, eventuali periodi di ritiro dalla produzione (ad es. per bovini da latte), ecc..
[2] Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..
[3] tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata con giusta frequenza;

3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;

3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
i. per i produttori di latte fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda

5.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
5.b. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
5.c. tenere opportuna registrazione[4] di:
i. ogni uso di prodotti fitosanitari;
ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto **3.d.i** deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

[4] Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

indice
- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)
- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice
- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.
Il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere <u>in considerazione il fatto che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti</u>.
In particolare gli impegni:

1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;
1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per l'Atto B10;
2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;
3.a.ii *ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.

Occorre inoltre segnalare che le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché interessino anche le operazioni di controllo per l'Atto B9.

In conseguenza di quanto sopra, per il presente Atto si terranno in considerazione gli elementi di verifica elencati qui di seguito.

1. aziende con attività <u>**zootecnica**</u>
   a. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad

es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei prodotti zootecnici, tempistiche di smaltimento, ecc.);

b. modalità di stoccaggio ed utilizzazione delle sostanze chimiche e dei prodotti proibiti per l'alimentazione animale;
c. modalità di stoccaggio ed utilizzazione degli alimenti "medicati".
d. presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative a:
   i. somministrazione agli animali di alimenti e mangimi;
   ii. somministrazione agli animali di medicinali e trattamenti curativi;
   iii. analisi e controlli effettuati sugli animali o prodotti animali;

2. aziende con attività agricola destinata alla **produzione vegetale**
   a. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.);
   b. presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
   c. conservazione in azienda di un registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria:
      i. presenza e aggiornamento del registro;
      ii. per ogni coltura dovranno essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta);
      iii. il registro dovrà essere conservato per l'anno successivo a quello a cui si riferiscono i trattamenti e dovrà essere disponibile per ogni verifica;
      iv. l'aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento.

      Valgono i seguenti casi particolari:
      - nel caso in cui l'utilizzatore e/o l'acquirente dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda, il registro potrà essere compilato da persona diversa. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare;
      - nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;
      - nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;
      - il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

3. aziende con attività zootecnica destinata alla **produzione di latte crudo**
   a. rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali periodi di ritiro dalla produzione previsti dalla norma;
   b. certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi;
   c. rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare:
      i. caratteristiche costruttive e posizionamento nell'azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte;
      ii. protezione dagli agenti patogeni dei locali di stoccaggio del latte;
      iii. utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili;
   d. rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte;
   e. Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (per le sole aziende che producono latte fresco):
      i. predisposizione del Manuale aziendale, nella sua parte generale e speciale, secondo quanto previsto dalla norma;
      ii. registrazione e documentazione di ogni movimento di latte in uscita;
      iii. presenza in azienda dei documenti registrati nel Manuale e corrispondenza con le registrazioni.

4. aziende con attività zootecnica destinata alla **produzione di uova**
   a. rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova, come descritte.

5. aziende con attività agricola destinata alla **produzione di mangimi o alimenti per gli animali**
   a. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.);
   b. tenere una registrazione completa e aggiornata di:
      i. analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda;
      ii. eventuale uso di semente OGM;
      iii. movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non sia stato rispettato uno degli elementi di verifica.

Indici di verifica

Aziende zootecniche

Portata dell'infrazione: un'infrazione al presente Atto non può che avere effetti anche oltre i limiti aziendali. Risulta particolarmente difficile stabilire livelli di estensione degli effetti e quindi, in caso d'infrazione, il parametro è stabilito a livello medio.

<u>Gravità</u> dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda*

classi di violazione:

- *<u>livello basso</u>: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elemento di verifica 1.d);*
- *<u>livello medio</u>: modalità di trattamento e smaltimento delle sostanze pericolose, delle sostanze chimiche, degli alimenti medicati, non idonee ad evitare ogni contaminazione (elementi di verifica 1.a, 1.b, 1.c);*
- *<u>livello alto</u>: infrazioni relative agli elementi di verifica 1.a, 1.b, 1.c, dovuti ad insufficienza strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.)* ***oppure*** *assenza delle registrazioni previste (elemento di verifica 1.d).*

<u>Durata</u> dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a <u>livello medio</u>, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso l'indicatore assume <u>livello alto</u>.

Aziende agricole (produzioni vegetali, compresi i foraggi e componenti vegetali di mangimi)

<u>Portata</u> dell'infrazione: un'infrazione al presente Atto non può che avere effetti anche oltre i limiti aziendali. Risulta particolarmente difficile stabilire livelli di estensione degli effetti e quindi, in caso d'infrazione, il parametro è stabilito a livello <u>medio</u>.

<u>Gravità</u> dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda*

classi di violazione:

- *<u>livello basso</u>: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elementi di verifica 2.b* ***o*** *2.c);*
- *<u>livello medio</u>: modalità di trattamento e smaltimento delle sostanze pericolose, non idonee ad assicurare l'assenza di ogni contaminazione (elemento di verifica 2.a)* ***oppure*** *assenza di una delle registrazioni previste (elementi di verifica 2b* ***o*** *2c);*
- *<u>livello alto</u>: infrazioni relative all'elemento di verifica 2.a, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.),* ***oppure*** *assenza di entrambe le registrazioni previste (elementi di verifica 2.b* ***e*** *2.c).*

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso l'indicatore assume livello alto.

Aziende produttrici di latte crudo

Per quanto attiene agli elementi di verifica specifici 3a, b, c e d, data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione dovuta a negligenza, gli indici sono fissati a livello medio.

Aziende produttrici di latte fresco (elemento di verifica 3e)

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla regolarità e completezza della documentazione relativa al Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica, compreso un controllo a campione delle registrazioni.*

parametri di valutazione:

1. *presenza del Manuale;*
2. *rispondenza del Manuale con quanto stabilito dalla norma;*
3. *presenza e completezza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita;*
4. *aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita e correttezza delle registrazioni.*

classi di violazione:

- *basso: rilevamento di un'infrazione al parametro 2;*
- *medio: rilevamento di un'infrazione al parametro 3 o di infrazioni al parametro 2 ed al parametro 4;*
- *alto: rilevamento di un'infrazione al parametro 1 o dell'infrazione contemporanea dei parametri 2, 3 e 4.*

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza e qualità delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda*

classi di violazione:

- *livello basso: infrazione all'elemento di verifica 3.c.iii;*
- *livello medio: infrazioni fino a due tra gli elementi di verifica 3.a, 3.c.ii, 3.d;*
- *livello alto: infrazioni relative a tutti gli elementi di verifica 3.a, 3.c.ii, 3.d,* ***oppure*** *al solo elemento di verifica 3.c.i (insufficienze strutturali dell'azienda),* ***oppure*** *nel caso di azienda che commercializza il proprio prodotto essendo priva della certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi (elemento di verifica 3.b).*

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso l'indicatore assume livello alto.

Aziende produttrici di uova

In caso di infrazioni all'elemento di verifica 4.a, il livello degli indicatori di portata, gravità e durata assumerà livello medio.

Aziende produttrici di mangimi o alimenti per animali

Portata dell'infrazione: un'infrazione al presente Atto non può che avere effetti anche oltre i limiti aziendali. Risulta particolarmente difficile stabilire livelli di estensione degli effetti e quindi, in caso d'infrazione, il parametro è stabilito a livello medio.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda*

classi di violazione:

- *livello basso: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elementi di verifica 5.b.i, ii e iii);*
- *livello medio: modalità di trattamento e smaltimento delle sostanze pericolose, non idonee ad evitare ogni contaminazione (elemento di verifica 5.a);*
- *livello alto: infrazioni relative all'elemento di verifica 5.a, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.),* ***oppure*** *assenza delle registrazioni previste (elementi di verifica 5.b.i, ii e iii).*

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso l'indicatore assume livello alto.

Casi particolari

In caso di aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte crudo, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali siano riscontrate infrazioni in più ambiti, ai fini della determinazione dell'esito saranno considerati i livelli più alti di portata, gravità e durata.

Interventi correttivi

Gli interventi correttivi sono previsti nei seguenti casi:
Carenze strutturali rilevate in azienda che non consentono l'assenza del pericolo di contaminazione (elementi di verifica 1.a, 2.a, 3.c.i e 3.c.ii, 5.a)
- realizzazione delle opportune modifiche strutturali

Incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elementi di verifica 1.d, 2.b, 2.c, 5.b)
- regolarizzazione ed aggiornamento dei registri

Certificazione di allevamento esente da brucellosi e tubercolosi
- acquisizione del certificato

Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte presente ma non rispondente a quanto stabilito dalla norma o con registro dei movimenti non aggiornato
- regolarizzazione ed aggiornamento del Manuale

N.B.: Per questo Atto gli interventi correttivi sono sempre obbligatori.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04, le infrazioni rilevate saranno considerate commesse con intenzionalità nei seguenti casi:
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli;
  nel caso di aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte crudo, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali siano riscontrate infrazioni in più ambiti, nel caso in cui il livello degli indicatori di Gravità e Durata sia stabilito a livello alto per due o più ambiti;
- nel caso in cui siano prescritti interventi correttivi ai sensi di quanto stabilito al punto precedente e ne sia riscontrata la mancata realizzazione, nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale.

Atto B12 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Regolamento (CE) 999/2001, art. 7, 11, 12, 13 e 15.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2007.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Atto B13 – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica
Articolo 3

Base giuridica (Recepimento)

- Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 "Attuazione della Direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (G.U. n. 258 del 6/11/2006 S.O. n. 210)

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274. In particolare, deve essere rispettato l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di afta epizootica.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

<u>Portata, Gravità e Durata</u> dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a <u>livello medio</u>.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2007.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Atto B14 – Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini
Articolo 3

Base giuridica (Recepimento)

- DPR n. 362 del 17/5/1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (G.U. n. 115 del 10/7/1996 S.O. n. 115)

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, l' obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina
- Peste dei piccoli ruminanti
- Malattia vescicolare dei suini
- Febbre catarrale maligna degli ovini
- Malattia emorragica epizootica dei cervi
- Vaiolo degli ovicaprini
- Stomatite vescicolare
- Peste suina africana
- Dermatite nodulare contagiosa
- Febbre della Rift Valley

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2007.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Atto B15 – Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini
Articolo 3

Base giuridica (Recepimento)

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (G.U. n. 194 del 22.8.2003 S.O. n. 138)

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel D. Lgs. n. 225 del 9 luglio 2003. In particolare, l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu).

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

<u>**Portata, Gravità e Durata**</u> **dell'infrazione**: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a <u>livello medio</u>.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2007.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Atto C16 – Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
Articoli 3 e 4

Base giuridica (Recepimento)

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. 11/01/1993 S.O. n. 7) – modificato dal D. Lgs. 1 settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) – G.U. n. 224 del 25/9/1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 4/8/1999;
- Nota esplicativa del 25 luglio 206, del Ministero della Salute - Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 e nel D. Lgs. 331/1998.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2007.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Atto C17 – Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
Articoli 3 e 4, paragrafo 1

Base giuridica (Recepimento)

- Decreto legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 "Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (G.U. 11/01/1993 S.O. n. 7) - modificato dal D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) – G.U. n. 49 del 28/02/2004;
- Nota esplicativa del 2 marzo 2005, del Ministero della salute Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 e succ.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2007.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Atto C18 – Direttiva 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
Articolo 4

Base giuridica (Recepimento)

- Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 "Attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24/04/2001) – modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 – G.U. 27/12/2004, n. 302;
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 277 del 28/11/2001.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001.
In particolare le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

1. Personale: il personale che accudisce gli animali deve essere in numero sufficiente ed avere le giuste capacità professionali;
2. Ispezioni: gli animali allevati in sistemi intensivi (stabulazione fissa) devono essere ispezionati almeno una volta al giorno. Quelli allevati con altri sistemi (pascolo brado o semibrado) devono essere ispezionati con cadenza adeguata al fine di evitare loro sofferenze. Al fine di realizzare le ispezioni, deve essere disponibile in ogni momento un'adeguata illuminazione negli ambienti di stabulazione;
3. Cura degli animali feriti o ammalati: gli animali feriti o malati devono essere immediatamente sottoposti alle necessarie cure. Se necessario devono essere allontanati dagli altri animali e posti in locali appositi;
4. Registrazione dei trattamenti: l'azienda deve avere un registro dei trattamenti terapeutici effettuati, che deve essere aggiornato e mantenuto in azienda, disponibile per ogni indagine o consultazione, per un periodo minimo di tre anni;
5. Libertà di movimento: gli animali devono avere a disposizione uno spazio adeguato alle esigenze fisiologiche ed etologiche proprie della propria specie;
6. Fabbricati e locali di stabulazione:
   a. nella costruzione dei locali, recinti, attrezzature ed impianti devono essere utilizzati materiali non nocivi e che sia possibile pulire e disinfettare;
   b. deve essere evitata la presenza di spigoli e sporgenze tali da provocare lesioni agli animali;
   c. deve essere garantita un'adeguata circolazione dell'aria;
   d. temperatura, polvere, umidità relativa e concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali;
   e. deve essere garantita una giusta alternanza di periodi di buio e di luce. In caso di illuminazione naturale insufficiente, deve essere presente un'adeguata illuminazione artificiale;
7. Animali custoditi all'aperto: devono essere garantiti un riparo adeguato dalle intemperie e dai rischi per la salute;
8. Impianti automatici: gli impianti devono essere ispezionati quotidianamente e gli eventuali difetti devono essere eliminati immediatamente. In caso di impossibilità le funzioni assicurate

dagli impianti devono essere sostituite adeguatamente. Impianti dai quali dipende direttamente la salute degli animali devono avere sistemi di allarme che segnalino gli eventuali guasti;

9. Mangimi, acqua ed altre sostanze: gli animali devono essere nutriti correttamente ed in maniera da non causare lesioni o sofferenze. L'accesso ai mangimi ed all'acqua deve essere garantito in quantità e qualità. Le attrezzature per la distribuzione dei mangimi e dell'acqua devono garantire la protezione dalle fonti di contaminazione;
10. Mutilazioni e altre pratiche: è vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio delle ali per i volatili ed il taglio della coda per i bovini, se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. È vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto devono essere effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda;
11. Allevamenti da pelliccia: devono essere rispettati spazi minimi disponibili fissati dalla normativa per gli animali allevati per ottenere la pelliccia.

Elementi di verifica

Gli elementi aziendali oggetto di verifica saranno:

1. Personale: quantità e livello di preparazione del personale impiegato nell'allevamento degli animali, in relazione alle dimensioni e tipologia dell'allevamento;
2. Ispezioni e cura degli animali: saranno verificate le condizioni aziendali per stabilire la possibilità di adempiere agli impegni. Saranno oggetto di verifica la registrazione degli interventi curativi effettuati sugli animali e le procedure eventualmente implementate dall'azienda al fine di meglio rispettare gli impegni;
3. Fabbricati, locali, attrezzature, custodia degli animali: sarà verificata la rispondenza delle modalità di costruzione dei locali, materiali utilizzati, presenza degli elementi minimi relativamente alla circolazione dell'aria, disponibilità di luce e buio, difesa dalle temperature eccessive, polveri, gas, presenza di ripari per gli animali mantenuti all'aperto, caratteristiche degli impianti a quanto disposto dalla normativa;
4. Mangimi, acqua ed altre sostanze: sarà verificato che mangime ed acqua sia disponibile per gli animali in maniera adeguata, sia in termini qualitativi che quantitativi. Si accerterà che i dispositivi per la distribuzione di alimenti e acqua rispettino le prescrizioni relative alle possibili contaminazioni;
5. Mutilazioni ed altre pratiche: sarà verificato il rispetto dei limiti all'applicazione di mutilazioni e particolari pratiche di allevamento;
6. Allevamenti da pelliccia: sarà verificato il rispetto delle disposizioni relative alle dimensioni minime degli spazi disponibili per gli animali.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2007.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1.1: **interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio**

Descrizione della norma e degli adempimenti

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006.
Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Ministeriale citato, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m.

Sono ammesse deroghe per i seguenti casi:
- in caso di elevata acclività, laddove cioè, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai;
- in caso di assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai.

In questi casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti: fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

N.B.: qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante la realizzazione degli interventi previsti, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Elementi di verifica

- esecuzione dei solchi acquai secondo le prescrizioni descritte;
- esecuzione delle fasce inerbite secondo le prescrizioni descritte;
- presenza di fenomeni erosivi e loro estensione e gravità.

Segnalazione: l'agricoltore riceverà una segnalazione quando non siano state eseguite le sistemazioni del terreno con le modalità previste e siano contestualmente riscontrati fenomeni erosivi su una superficie non superiore al 5% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 0,5 ettari.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione della presente Norma quando non siano state eseguite le sistemazioni del terreno con le modalità previste e siano contestualmente riscontrati fenomeni erosivi, per un'estensione superiore al livello di segnalazione.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con l'estensione del fenomeno erosivo riscontrato sul terreno in assenza di sistemazioni o con sistemazioni non adeguate. L'estensione viene calcolata sia in termini assoluti che percentuali, rispetto al totale della superficie aziendale per la quale sia applicabile.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

classi di violazione:

- *livello basso: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 5% e inferiore o uguale al 10% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 1 ettaro;*
- *livello medio: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 10% e inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;*
- *livello alto: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 20% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 2 ettari*

Gravità dell'infrazione: in considerazione degli obiettivi di protezione del suolo posti dalla presente Norma, la gravità dell'infrazione viene calcolata in funzione del rilievo di alcuni elementi caratterizzanti il fenomeno erosivo: profondità e dimensioni dei solchi, affioramento degli strati meno fertili del suolo, fenomeni franosi causati dalla mancata regimazione delle acque piovane sulla superficie aziendale.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

parametri di valutazione[5]*:*

- *presenza di fenomeni franosi causati dalla mancata regimazione delle acque piovane sulla superficie aziendale;*
- *dimensione del solco eroso rilevata nel punto di massima larghezza superiore a 30 cm;*
- *presenza di scheletro portato in superficie dal fenomeno erosivo.*

[5] N.B.: i parametri di valutazione possono presentarsi anche disgiuntamente sul terreno aziendale soggetto alla Norma.

classi di violazione:

- *basso: un solo parametro presente;*
- *medio: due parametri presenti;*
- *alto: tre parametri presenti.*

Durata dell'infrazione: la permanenza dell'effetto di perdita di suolo causato dall'infrazione alla presente Norma è messa in relazione all'estensione dell'infrazione stessa ed alla diffusione di fenomeni franosi con dislocazione di importanti masse di terreno agricolo (estensione superiore ai 100 m^2). In relazione a quanto sopra, l'indice di durata assume valore alto se: l'estensione delle infrazioni supera il 50% della superficie aziendale dove è applicabile la norma o i 5 ettari, con diffusi fenomeni franosi. Negli altri casi l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio.

Interventi correttivi

Per la presente Norma non sono previsti interventi correttivi.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06, nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie dove è applicabile la Norma o gli 8 ettari.

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2.1: gestione delle stoppie e dei residui colturali

Descrizione della norma e degli adempimenti

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006.

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Ministeriale citato, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Sono ammesse deroghe alla presente Norma nei seguenti casi:

1. per le superfici investire a riso, per le quali la bruciatura delle stoppie è ammessa;
2. nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciali (ZPS), individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
3. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al punto 2, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica, entro l'anno solare in cui è stata effettuata la bruciatura.

Elementi di qualificazione della Norma

Ai fini della condizionalità, in funzione del contenuto di sostanza organica dei residui di coltivazione, sono considerate:

- colture depauperanti: cereali a paglia (frumento duro e tenero, triticale, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro);
- colture miglioratrici e da rinnovo: altri cereali non autunno-vernini (granturco, sorgo da granella, grano saraceno, granturco dolce), colture proteiche (piselli, fave e favette, lupini dolci), semi oleosi (soia, colza e ravizzone, girasole, lino) piante da fibra (canapa).

Elementi di verifica

- ➢ bruciatura delle stoppie delle colture elencate e dei residui della vegetazione al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, dove vietato;
- ➢ esecuzione degli interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo, nei casi di ricorso alle deroghe.

Segnalazione: l'agricoltore riceverà una segnalazione in caso di bruciatura non ammessa o mancata esecuzione degli interventi alternativi su una superficie non superiore al 5% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 0,5 ettari e al di fuori delle aree facenti parte della rete Natura 2000 (ZPS o SIC) .

Determinazione dell'infrazione: per le superfici aziendali su cui è applicabile, si ha violazione della presente Norma nei seguenti casi:

- siano state bruciate le stoppie o i residui vegetali delle colture elencate in situazioni non comprese nelle deroghe o non siano stati eseguiti, entro i tempi previsti, gli interventi alternativi per il ripristino del livello di sostanza organica, per un'estensione superiore al livello di segnalazione;
- siano state bruciate le stoppie o i residui vegetali delle colture elencate all'interno di aree SIC o ZPS.

Indici di verifica

<u>Portata</u> dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con l'estensione dell'infrazione (in % della superficie oggetto della norma ed in valore assoluto).

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

classi di violazione:

- *<u>livello basso</u>: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 5% e inferiore o uguale al 10% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 1 ettaro;*
- *<u>livello medio</u>: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 10% e inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;*
- *<u>livello alto</u>: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 20% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 2 ettari*

N.B.: nel caso di adesione alle deroghe regionali e mancata esecuzione degli interventi alternativi, l'indicatore di portata sarà fissato comunque al <u>livello alto</u>.

<u>Gravità</u> dell'infrazione: in considerazione degli obiettivi di mantenimento della sostanza organica del suolo posti dalla presente Norma, la gravità dell'infrazione viene calcolata in funzione del contenuto di sostanza organica sottratta al suolo tramite la bruciatura dei residui di coltivazione.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

classi di violazione:

- *livello basso: bruciatura di residui di colture depauperanti (cereali a paglia);*
- *livello medio: bruciatura di residui delle colture da rinnovo o miglioratrici;*
- *livello alto: bruciatura di residui della vegetazione delle foraggere, delle superfici ritirate dalla produzione (set-aside), e dei terreni disattivati.*

N.B.: nel caso di infrazione all'interno delle aree SIC e ZPS l'indicatore di gravità sarà fissato comunque al livello alto.

Durata dell'infrazione: l'indicatore di durata viene normalmente stabilito a livello medio. Nei casi di infrazione all'interno delle aree SIC e ZPS l'indicatore di durata sarà fissato al livello alto.

Interventi correttivi

Gli interventi correttivi sono quelli già stabiliti come interventi alternativi in caso di deroga:
- sovescio;
- letamazione;
- altri interventi di concimazione organica.

Perché sia possibile ricorrere da parte dell'azienda agli interventi correttivi, deve essere possibile effettuare questi interventi prima o contestualmente alla messa a coltura per l'anno successivo.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06, nei seguenti casi:
- nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie dove è applicabile la norma o a 8 ettari;
- nel caso di mancata realizzazione degli interventi correttivi nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3.1: difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali

Descrizione della norma e degli adempimenti

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006, su cui sia presente una rete di sgrondo delle acque superficiali.

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori debbano mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Ministeriale citato, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prescrive la manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono ammesse deroghe al mantenimento della rete scolante per i seguenti casi:
- disposizioni di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (limitazioni per periodi di divieto dell'eliminazione della vegetazione nei canali collettori);
- drenaggi sotterranei;
- in caso di trasformazione fondiaria, quando è concesso il ridisegno della rete scolante. Diventa obbligatoria la manutenzione della nuova rete.

N.B.: qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'azienda abbia realizzato gli interventi di manutenzione in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, saranno sottoposti a controllo i seguenti parametri:
- efficienza delle scoline;
- manutenzione dei canali collettori;
- presenza di fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale.

Saranno inoltre verificate le seguenti situazioni:
- eventuale presenza del drenaggio sotterraneo;
- eventuale presenza di disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE (Uccelli) e 92/43/CEE (Habitat), che prevedano periodi di divieto di eliminazione della vegetazione spontanea in corrispondenza di scoline o canali collettori.

Segnalazione: l'agricoltore riceverà una segnalazione quando non sia stata eseguita la manutenzione prevista e siano contestualmente presenti fenomeni di

ristagno idrico su una superficie non superiore al 5% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 1 ettaro.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione della presente Norma quando non sia stata eseguita la manutenzione prevista e siano contestualmente presenti fenomeni di ristagno idrico con evidenti segni di asfissia radicale delle colture agricole in corso, per una superficie superiore ai limiti di segnalazione.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con l'estensione della superficie sulla quale siano stati rilevati i fenomeni di ristagno descritti più sopra.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo.*

classi di violazione:

- *livello basso: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 5% e inferiore o uguale al 10% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;*
- *livello medio: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 10% e inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 4 ettari;*
- *livello alto: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 20% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 4 ettari.*

Gravità dell'infrazione: in relazione alla definizione di gravità stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, data l'ampia variabilità delle situazioni strutturali ed aziendali in cui si può verificare l'infrazione non si ritiene di poter assegnare, su base oggettiva, una graduazione ai danni alla struttura del suolo causati dai fenomeni di ristagno idrico riscontrati. In conseguenza di ciò l'incidenza del parametro di gravità viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04.

Durata dell'infrazione: in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, il livello del parametro di durata assume un valore alto quando all'infrazione sia associato il totale abbandono del sistema di sgrondo delle acque superficiali presente sul terreno (scoline, canali, baulatura). Negli altri casi il parametro assume un livello medio.

Casi particolari

- Nel caso in cui i terreni dove sia riscontrata un'infrazione alla presente Norma dovessero ricadere all'interno di un'area ZPS o SIC, sarà verificata la eventuale presenza di disposizioni di tutela ambientale che prevedano la salvaguardia della vegetazione spontanea in corrispondenza di scoline o canali collettori e rendano pertanto impossibile la loro messa in efficienza. In caso di effettiva presenza di tali disposizioni, l'infrazione viene annullata.
- Nel caso in cui si riscontri (attraverso documentazione probante) che la manutenzione del sistema di sgrondo sia stata completamente affidata a strutture esterne (consorzi, enti di bonifica, ecc.) l'eventuale infrazione sarà annullata e si invierà una segnalazione all'Ente preposto per i controlli del caso.
- In ultimo, quando la manutenzione affidata ad esterni sia limitata alla gestione della rete dei canali collettori principali, l'azienda sarà sottoposta a controllo con la verifica della sola efficienza della rete aziendale formata dalle scoline e dall'eventuale baulatura presente.

Interventi correttivi

In caso di totale abbandono del sistema di sgrondo delle acque superficiali, è prescritto il ripristino dell'efficienza in tempi fissati, anche attraverso l'impianto di un sistema di drenaggio sotterraneo.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06, nel caso di mancata realizzazione degli interventi correttivi nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.1: protezione del pascolo permanente

Descrizione della norma e degli adempimenti

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2006.

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c).

a. divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
b. divieto di conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente all'interno dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciali (ZPS), individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
c. esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Ministeriale citato, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prescrive il rispetto degli impegni di cui ai precedenti punti a), b) e c).

Elementi di verifica

Impegno a):

1. verifica del rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 del Reg. 796/04;

Impegno b):

2. divieto di conversione delle superfici a pascolo permanente presenti all'interno dei SIC e ZPS in altri usi;

Impegno c):

3. rispondenza tra le dichiarazioni aziendali di pascolo permanente e quanto riscontrato in campo;
4. presenza di lavorazioni del terreno vietate.

Segnalazione: l'agricoltore riceverà una segnalazione in caso di non rispetto degli impegni di cui al punto c), per una superficie non superiore al 5% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 1 ettaro.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione della presente Norma nei seguenti casi:

– non rispetto degli impegni di cui al punto c) per una superficie superiore ai limiti di segnalazione, **oppure**
– infrazione agli impegni di cui ai punti a) e b).

Indici di verifica

<u>Portata</u> dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con l'estensione della superficie degli appezzamenti per i quali sono state riscontrate infrazioni.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

classi di violazione:

- *<u>livello basso</u>: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione all'impegno c) sia superiore al 5% e inferiore o uguale al 10% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;*
- *<u>livello medio</u>: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione all'impegno c) sia superiore al 10% e inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 4 ettari;*
- *<u>livello alto</u>: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione all'impegno c) sia superiore al 20% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 4 ettari, oppure sia presente un'infrazione agli impegni a) o b).*

<u>Gravità</u> dell'infrazione: considerando gli obiettivi di protezione del pascolo permanente posti dalla presente Norma, la gravità dell'infrazione viene calcolata in funzione della tipologia di infrazione commessa e dal numero delle infrazioni commesse.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

parametri di violazione:

1. *cotico erboso rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate;*
2. *presenza di porzioni di pascolo invase da arbusti o essenze boschive, a meno che l'utilizzo dichiarato non sia compreso nella categoria "pascolo magro";*
3. *presenza di porzioni di pascolo convertite in colture agricole permanenti (ad esempio: frutteti, ecc.) od utilizzazioni forestali;*
4. *infrazione all'impegno b): porzioni di pascolo convertite in terreno a seminativo o in utilizzazioni agricole permanenti o forestali in aree SIC o ZPS;*
5. *infrazione all'impegno a).*

classi di violazione:

- *<u>livello basso</u>: presenza di un parametro tra i primi 3;*
- *<u>livello medio</u>: presenza di due parametri tra i primi 3;*

– *livello alto: presenza di almeno 3 parametri o del solo parametro 4 o 5.*

Durata dell'infrazione: l'estensione e la natura delle infrazioni sono parametri strettamente legati alla possibilità di ripristinare in tempi rapidi la situazione pre-esistente. In conseguenza di ciò, l'indicatore di durata è calcolato in relazione agli altri parametri. Si avrà pertanto:

– *livello basso: portata **e** gravità al livello basso;*
– *livello medio: portata **o** gravità al livello medio **o** alto;*
– *livello alto: portata **e** gravità al livello alto.*

Interventi correttivi

Gli interventi correttivi prevedono:

1. cotico erboso rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate	ripristino del pascolo nelle zone danneggiate (risemina, ecc.)
2. presenza di porzioni di pascolo invase da arbusti o essenze boschive	eliminazione delle essenze arbustive o forestali indesiderate
3. presenza di porzioni di pascolo convertite in colture agricole permanenti (ad esempio: frutteti, ecc.) od utilizzazioni forestali	ripristino delle corrispondenti aree a pascolo o, per uguale superficie, in aree a seminativo equivalenti
4. porzioni di pascolo convertite in terreno a seminativo in aree SIC o ZPS	ripristino delle corrispondenti aree a pascolo
5. infrazione all'impegno a)	ripristino del giusto rapporto aziendale tra superficie destinata a pascolo permanente e superficie agricola totale.

Perché abbiano effetto sulla diminuzione della % di sanzione, gli interventi prescritti dovranno essere realizzati prima o contestualmente alla messa a coltura per l'anno successivo. Le porzioni di terreno interessate dagli interventi correttivi dovranno essere quindi dichiarate a pascolo permanente nella DPU presentata l'anno successivo al controllo e conseguentemente vincolate per almeno 5 anni.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06, nei seguenti casi:

– nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie dove è applicabile la norma o a 8 ettari;
– nel caso di mancata realizzazione degli interventi correttivi nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale.

NORMA 4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Descrizione della norma e degli adempimenti

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2006.

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante il periodo di impegno del terreno per l'utilizzazione dichiarata e, segnatamente, durante l'inverno;
b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di:
   - conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno,
   - tutelare la fauna selvatica,
   - prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità,
   - evitare la diffusione di infestanti.

Al fine della tutela della fauna selvatica ed in particolare dell'avifauna, è previsto un periodo di divieto annuale di sfalcio od altra operazione equivalente.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Ministeriale citato, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la Norma prevede:

- il rispetto delle prescrizioni indicate alle lettere a) e b);
- per l'impegno di cui alla lettera b), un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno;
- per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (ZPS) e della direttiva 92/43/CEE (SIC), il periodo di divieto annuale di sfalcio, o di altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno;
- per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o di altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Al fine di poter meglio realizzare gli obiettivi posti dalla presente Norma, è consentito all'agricoltore di avvalersi di alcune deroghe agli impegni fissati. La volontà di avvalersi di una o più deroghe ammissibili è espressa dall'agricoltore direttamente all'atto della compilazione della domanda di pagamento unico (DPU), che ha valore di autocertificazione così come previsto dal D.M. 12541/06.

Tali deroghe sono:

I – Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione

Impegno a. – presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante il periodo di impegno del terreno per l'utilizzazione dichiarata e, segnatamente, durante l'inverno.

Sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

II – Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni.

Impegno a. – presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante il periodo di impegno del terreno per l'utilizzazione dichiarata e, segnatamente, durante l'inverno.

5. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. (*non applicabile nella Circolare di coordinamento in quanto dipendente dai recepimenti regionali della condizionalità*).

Impegno b. – attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti.

7. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:
   a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. È comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di ritiro può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo;
   b. impiego di principi attivi diserbanti non residuali a dose ridotta basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo;
   c. sui terreni ritirati dalla produzione su cui non vengono esercitati i titoli da ritiro è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le deroghe di cui ai punti 7a e 7b non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

Elementi di verifica e condizioni d'infrazione

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione le violazioni relative a:

Impegno	Infrazione
a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante il periodo di impegno del terreno per l'utilizzazione dichiarata e, segnatamente, durante l'inverno	– assenza di copertura vegetale durante il periodo d'impegno – presenza di colture estranee agli utilizzi previsti per la Norma, che non prevedano la copertura vegetale per il periodo d'impegno
Deroghe	**Infrazione alla deroga**
1. pratica del sovescio	– lavorazioni meccaniche in assenza di sovescio – lavorazioni meccaniche indipendenti dalla pratica del sovescio
2. ripristino di habitat e biotopi.	– lavorazioni meccaniche non legate al ripristino di habitat o biotopi
3. colture a perdere per la fauna	lavorazioni meccaniche estranee alla coltivazione delle colture a perdere – assenza delle colture a perdere
4. miglioramento fondiario	– assenza del miglioramento fondiario che giustifichi l'intervento
5. lavorazioni del terreno dopo 15 luglio, allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria	– lavorazioni del terreno effettuate prima del termine
Impegno	**Infrazione**
b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti	– assenza di pratiche agronomiche nell'anno – pratiche agronomiche effettuate al di fuori dei periodi consentiti – assenza delle fasce antincendio
Deroghe	**Infrazione alla deroga**
7. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti:	
a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite	– rottura del cotico erboso – utilizzazione della produzione erbacea prima dei periodi stabiliti – pratica eseguita all'interno delle aree SIC e ZPS, tranne quando consentito dalle autorità di gestione
b. impiego di principi attivi diserbanti non residuali a dose ridotta basso dosaggio	– impiego di diserbanti con dosaggi vietati o residuali, o fuori dai periodi consentiti – impiego di diserbanti senza giustificazione
c. controllo della vegetazione tramite pascolamento	– pascolamento eseguito sui terreni a set-aside – pratica eseguita all'interno delle aree SIC e ZPS, tranne quando consentito dalle autorità di gestione

Segnalazione: l'agricoltore riceverà una segnalazione in caso di non rispetto degli impegni descritti su una superficie non superiore al 5% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 0,5 ettari.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione della presente Norma quando si verifichi una o più delle condizioni evidenziate nella tabella precedente, tenendo in considerazione le deroghe agli impegni stabiliti eventualmente richieste dall'azienda, per una superficie superiore ai limiti stabiliti per la segnalazione.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con l'estensione della superficie degli appezzamenti per i quali sono state riscontrate infrazioni.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

classi di violazione:

- *livello basso: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 5% ed inferiore o uguale al 10% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 1 ettaro;*
- *livello medio: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 10% ed inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;*
- *livello alto: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 20% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 2 ettari.*

Gravità dell'infrazione: la Norma prevede una serie di prescrizioni particolarmente articolata, ognuna delle quali punta ad un obiettivo specifico. Il livello di gravità è definito quindi in funzione del numero di obiettivi che le infrazioni commesse impediscono di raggiungere compiutamente.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma ed in funzione delle eventuali deroghe dichiarate*

parametri di valutazione:

1. *assenza di copertura vegetale durante il periodo previsto, a causa di pratiche agronomiche non consentite;*
2. *esecuzione di sfalci o altre operazioni equivalenti con cadenza inferiore a una volta l'anno;*

3. *sfalcio o trinciatura della vegetazione effettuato in periodi vietati;*
4. *presenza di colture da reddito sui terreni oggetto della norma[6];*
5. *non rispetto delle condizioni consentite dalle deroghe;*
6. *mancata realizzazione delle fasce antincendio (ove previste).*

classi di violazione:

- *basso: un solo parametro presente;*
- *medio: due parametri presenti;*
- *alto: almeno tre parametri presenti.*

Durata dell'infrazione: in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, data l'ampia variabilità delle situazioni ambientali ed aziendali in cui si può verificare l'infrazione, non si ritiene di poter definire, su base oggettiva, una graduazione del parametro. In conseguenza di ciò, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04.

Interventi correttivi

Per la presente Norma non sono previsti interventi correttivi.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06, nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore al 50% della superficie dove è applicabile la norma o i 5 ettari.

NORMA 4.3: manutenzione degli oliveti

Descrizione della norma e degli adempimenti

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2006.

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n. 144;
b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare il rischio di incendi.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Ministeriale citato, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede:

per l'impegno a)
il divieto di estirpazione delle piante di olivo;

per l'impegno b)
la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi:
- l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante;
- la spollonatura degli olivi.

Sono ammesse deroghe agli impegni aziendali descritti nei seguenti casi:

1. in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144;
2. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b).

Elementi di verifica

Impegno a)
- presenza di estirpazioni senza autorizzazione;

Impegno b)
- violazioni alle prescrizioni relative alla cura della pianta: assenza della potatura quinquennale, assenza degli interventi triennali previsti.

Segnalazione: l'agricoltore riceverà una segnalazione in caso di non rispetto degli impegni di mantenimento di un equilibrato sviluppo vegetativo delle piante su una superficie non superiore al 5% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 0,2 ettari.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione della presente Norma in caso di non rispetto degli impegni di mantenimento di un equilibrato sviluppo vegetativo delle piante su una superficie superiore al livello di segnalazione,

oppure l'oliveto sia stato estirpato in contravvenzione a quanto disposto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144.

Indici di verifica

<u>Portata</u> dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con la superficie sulla quale sono state riscontrate infrazioni.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo sulle aree olivetate e sulle piante sparse di olivo presenti in azienda*

classi di violazione:

- *<u>livello basso</u>: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 5% ed inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 1 ettaro;*
- *<u>livello medio</u>: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 20% ed inferiore o uguale al 40% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;*
- *<u>livello alto</u>: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 40% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 2 ettari*

<u>Gravità</u> dell'infrazione: considerando gli obiettivi posti dalla presente Norma, l'indice di gravità dell'infrazione è stabilito in base alla quantità di elementi d'incuria rilevati nelle aree soggette ad infrazione.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo sulle aree olivetate e sulle piante sparse di olivo presenti in azienda*

parametri di valutazione:

1. *assenza della potatura quinquennale;*
2. *presenza di polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante di olivo;*
3. *presenza di arbusti e vegetazione pluriennale infestante che interessi la parte aerea delle piante*[7]*;*
4. *presenza di piante di olivo estirpate in contravvenzione a quanto disposto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144*

classi di violazione:

- *<u>livello basso</u>: un solo parametro presente tra i primi 3;*
- *<u>livello medio</u>: due parametri presenti tra i primi 3;*

[7] è chiaramente esclusa dal parametro qualsiasi forma di consociazione (tipo olivo – vite).

– *livello alto: i primi tre parametri presenti o il solo parametro 4.*

Durata dell'infrazione: in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, nei casi di estirpazione dell'oliveto in contravvenzione a quanto disposto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello alto. Negli altri casi è assegnato un livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04.

Interventi correttivi

Gli interventi correttivi non sono previsti nei casi di estirpazione.
Negli altri casi essi sono obbligatori e consistono nel ripristino delle condizioni di cura previste:
- potatura delle piante;
- eliminazione della vegetazione infestante;
- spollonatura.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06, nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie dove è applicabile la norma o i 4 ettari.

NORMA 4.4: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Descrizione della norma e degli adempimenti

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2006.

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, la presente norma stabilisce che gli agricoltori debbano rispettare i seguenti impegni:

a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede:

- sul territorio nazionale, il divieto di eliminazione dei terrazzamenti;
- nelle aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (ZPS) e della direttiva 92/43/CEE (SIC), il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.

Sono ammesse deroghe agli impegni aziendali descritti nei seguenti casi:

1. in riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati);
2. in riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia, anche senza specifica autorizzazione.

Elementi di verifica

- ➢ eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
- ➢ effettuazione di livellamenti in assenza di autorizzazione.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione della presente Norma quando sia rilevata:

- l'eliminazione di terrazzamenti esistenti;
- l'effettuazione di livellamenti in assenza di autorizzazione;
- il non rispetto dei provvedimenti previsti nelle aree facenti parte della Rete Natura 2000.

Indici di verifica

<u>Portata</u>, gravità e durata: gli indici di valutazione dell'infrazione rilevata sono considerati tutti dipendenti dagli stessi fattori rilevabili e sono pertanto calcolati insieme.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo*

classi di violazione:

- *<u>Livello basso</u>: terrazze danneggiate;*
- *<u>Livello medio</u>: terrazze parzialmente eliminate;*
- *<u>Livello alto</u>: terrazze totalmente eliminate o livellamenti effettuati senza autorizzazione o non rispetto dei provvedimenti previsti nelle aree facenti parte della Rete Natura 2000.*

Interventi correttivi

Non sono previsti interventi correttivi

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e nei casi previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06.

3. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni

Il meccanismo di calcolo delle sanzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto agli impegni ed alle norme della condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato nei Reg. CE 1782/03, art. 6 e Reg. CE 796/04, art. 65 e seguenti.

Definizioni importanti ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni:

- Segnalazione: nei casi previsti per ogni Atto o Norma, l'azienda riceve una segnalazione. La segnalazione deve essere intesa come un avvertimento nei confronti dell'azienda rispetto a comportamenti non aderenti agli impegni, ancorché non configuranti un'infrazione. L'azienda che riceve una o più segnalazioni viene inserita in particolari categorie di rischio per le successive campagne di controllo.

- Reiterazione: nel caso in cui, per una norma o atto, sia riscontrata una violazione due o più volte nei termini temporali stabiliti dal Reg. (CE) 796/04, il livello delle sanzioni applicabili viene moltiplicato fattore tre.

- Interventi correttivi: ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. 12541/06, gli Organismi Pagatori, nella loro qualità di autorità di controllo competenti, definiscono con propri provvedimenti le prescrizioni per il rispetto delle disposizioni violate, fissando i termini relativi per la regolarizzazione. Gli Organismi Pagatori determinano quindi: le infrazioni per le quali è possibile intervenire a correzione degli effetti, quali siano gli interventi correttivi possibili, le modalità ed i tempi della loro realizzazione.
  In sede di controllo della condizionalità, saranno registrate nella relazione di controllo: la prescrizione degli interventi correttivi, l'adesione esplicita dell'agricoltore o la loro obbligatorietà come specificato, i termini e i tempi di realizzazione e le modalità di controllo dell'esecuzione degli interventi stessi.
  Nel caso in cui sia applicabile il ricorso agli interventi correttivi per una o più norme violate, la sanzione relativa viene applicata al livello minimo e comminata nella corretta misura solo a seguito del controllo sull'esecuzione degli interventi correttivi stessi. In caso non sia possibile eseguire i controlli prima del termine dei pagamenti degli aiuti diretti, gli importi relativi alle sanzioni saranno recuperate ai sensi di quanto disposto dal Reg. 796/04, art. 10.
  Così come previsto dall'art. del DM 12541/06, nell'eventualità in cui uno o più interventi correttivi non siano stati realizzati nella maniera o nei tempi prescritti, la riduzione applicabile sarebbe quella relativa alle infrazioni intenzionali.

Tabelle di applicazione delle riduzioni per campo di condizionalità

La Regolamentazione comunitaria relativa alla condizionalità stabilisce una differenza nell'applicazione delle sanzioni, in funzione della natura delle infrazioni, se commesse per negligenza, con o senza reiterazione (art. 66 Reg. (CE) 796/04), oppure intenzionalmente (art. 67 Reg. (CE) 796/04).
Di conseguenza, la trattazione dei meccanismi di calcolo ed applicazione delle riduzioni è suddiviso in due parti, coerentemente con questa impostazione.
La base di calcolo delle percentuali di riduzione applicabili è l'importo complessivo dei pagamenti diretti, in base a quanto stabilito dall'art. 66 (1) Reg. (CE) 796/04.

NEGLIGENZA

Tutte le infrazioni cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come causate da negligenza.
Il procedimento per la definizione del calcolo della sanzione applicabile è il seguente:

- per ogni Atto e Norma di un dato campo di condizionalità in cui si riscontra la violazione di un impegno, viene quantificata e annotata sul rapporto di controllo l'entità (bassa = 1; media =3; alta =5) dell'infrazione in termini di portata, gravità e durata (cfr. indici di verifica);
- una volta quantificati i tre indici per ogni atto o norma violata, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5);
- per ciascun campo di condizionalità, in base a quanto stabilito dall'art. 66 (2) Reg. (CE) 796/04, si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata, pervenendo così ad un punteggio totale riferito a quel campo di condizionalità.

Il punteggio ottenuto, per ogni campo di condizionalità, si confronta con la seguente griglia di valori:

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
III	Uguale o superiore a 5,00	5%

Una volta definito la riduzione applicabile per ogni campo di condizionalità, sono sommate le percentuali ottenute e confrontate con il limite fissato dall'art. 66 del Reg. 796/04, paragrafi 1, 2 e 3, che stabilisce che la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza, non può superare il 5% dell'importo complessivo dei pagamenti diretti.

Le percentuali di riduzione così definite sono applicate all'importo complessivo dei pagamenti diretti, come definiti dall'Art. 2, lettera d) del Reg. CE 1782/03, che sono stati o che dovrebbero essere erogati all'agricoltore oggetto di controllo in base alle domande di aiuto che ha presentato o

che intende presentare nel corso dell'anno civile in cui **è stata commessa** l'infrazione rilevata, secondo quanto disposto dagli artt. 66 e 71 del Reg. 796/04.

Esempio

Si consideri l'imprenditore agricolo XXXX, conduttore di un azienda zootecnica, tenuto al rispetto dei seguenti campi di condizionalità e dei rispettivi atti e norme (cfr. allegati 1 e 2 al DM 5406):

- Campo di condizionalità "CGO - ambiente": Atti A2 e A3
- Campo di condizionalità "CGO - sanità pubblica": Atti A6/A7/A8
- Campo di condizionalità "BCAA": Norme 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; 4.2;4.4

Atto o norma	Esito controllo		Quantificazione indici di verifica									Punteggio ponderato	Punteggio totale e classe	Riduzione
	Positivo	Negativo	Portata (p)			Gravità (g)			Durata (d)			[(p)+(g)+(d)]/3		
Campo di condizionalità "CGO - ambiente"														
A 2	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5		**2,33** Classe I	**1%**
A 3		√	~~1~~	3	5	1	~~3~~	5	1	~~3~~	5	7/3= 2,33		
Campo di condizionalità "CGO - sanità pubblica"														
A6/7/ 8/8bis	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5	0	0	**0%**
Campo di condizionalità "Buone condizioni agronomiche e ambientali"														
1.1		√	1	3	~~5~~	1	3	~~5~~	1	3	~~5~~	15/3=5,00	**9,33** Classe III	**5%**
2.1	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
3.1	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
4.1		√	1	3	~~5~~	1	~~3~~	5	1	3	~~5~~	13/3=4,33		
4.2	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
4.4	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
Riduzione complessiva														**6%**
Applicazione dell'art. 66 (3) Reg. (CE) 796/04														**5%**

NEGLIGENZA con REITERAZIONE

Si ha reiterazione dell'infrazione quando la medesima norma o impegno viene violata più volte nel corso dell'anno o dei due anni successivi alla prima determinazione (cfr. Reg. (CE) 796/04, art. 66, paragrafo 4).

Prima reiterazione

A norma di Regolamento, la prima reiterazione della violazione provoca l'innalzamento dal 5% al 15% del livello massimo di sanzione applicabile ai sensi della condizionalità e la moltiplicazione della sanzione applicata nell'anno per un fattore 3 (tre).

Esempio

Si consideri ancora l'imprenditore agricolo XXXX di cui all'esempio precedente, sottoposto a nuova verifica nel corso dell'anno successivo al primo controllo.
La sua situazione aziendale è immutata, pertanto egli è tenuto al rispetto delle stesse norme ed impegni verificate in precedenza:

- Campo di condizionalità "CGO - ambiente": Atti A2 e A3
- Campo di condizionalità "CGO - sanità pubblica": Atti A6/A7/A8
- Campo di condizionalità "BCAA": Norme 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; 4.2; 4.4

Gli esiti del controllo sono i seguenti:

Atto o norma	Esito controllo		Quantificazione indici di verifica									Punteggio ponderato	Punteggio totale e classe	Riduzione
	Positivo	Negativo	Portata (p)			Gravità (g)			Durata (d)			[(p)+(g)+(d)]/3		
Campo di condizionalità “CGO - ambiente”														
A 2	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5		2,33 Classe I	1%
A 3		**√ reiter.**	1	3	5	1	3	5	1	3	5	7/3= 2,33		
Campo di condizionalità “CGO - sanità pubblica”														
A6/7/8	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5	0	0	**0%**
Campo di condizionalità “Buone condizioni agronomiche e ambientali”														
1.1		**√ reiter.**	1	3	5	1	3	5	1	3	5	15/3=5,00	**9,33** Classe III	**5%**
2.1	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
3.1		√	1	3	5	1	3	5	1	3	5	13/3=4,33		
4.1	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
4.2	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
4.4	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			

Campo di condizionalità “CGO - ambiente”:	**1% x 3 =**	**3%** con reiterazione
Campo di condizionalità “CGO - sanità pubblica” :	**0% =**	**0%**
Campo di condizionalità “BCAA” :	**5% x 3 =**	**15%** con reiterazione
Riduzione complessiva: (al di sopra del 15% massimo)		**18%**
Applicazione dell’art. 66 (4) Reg. (CE) 796/04		**15%** (con ammonizione)

Nella tabella, gli atti o le norme già violate in precedenza sono in neretto.
Come si può vedere, la reiterazione ha il suo effetto sul campo di condizionalità nel quale è contenuta la norma oggetto di violazione ripetuta.
L’esito del campo di condizionalità, dopo l’applicazione delle griglie di valutazione sopra riportate, è quindi moltiplicato per un fattore 3.
La riduzione complessiva è il totale delle riduzioni risultanti dai campi di condizionalità di cui è previsto il controllo, entro il limite del 15% (che nel caso di esempio viene superato).

Nel caso in cui il calcolo delle riduzioni raggiunga o ecceda il 15%, la riduzione applicata sarà comunque del 15% ma l’agricoltore sarà soggetto ad un avvertimento, sotto forma di ammonizione, che lo avvisa che, in caso di ulteriore accertamento delle stesse infrazioni, le stesse infrazioni saranno considerate <u>intenzionali</u>.

Seconda reiterazione

La seconda reiterazione della violazione, riscontrata nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima, provoca la moltiplicazione della sanzione applicata nell'anno precedente per un ulteriore fattore 3 (tre).

Anche in questo caso il limite massimo di sanzione applicabile è il 15% e in caso questo limite sia raggiunto o superato, alla sanzione massima sarà associata l'ammonizione descritta più sopra.

INTENZIONALITÀ

Alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:

1. siano rilevate, per una determinata Norma o Atto, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l'agricoltore abbia già ricevuto un'ammonizione ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, punto 4, terzo comma del Reg. (CE) 796/04;
2. gli interventi correttivi disposti dall'autorità competente non siano stati realizzati nei tempi e nei modi stabiliti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 1, comma 4, primo trattino del DM 12541/06;
3. gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcune Norme ed Atti;
4. il carattere di intenzionalità sia riscontrato dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei Criteri di Gestione Obbligatori.

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 67 (1) del Reg. (CE) 796/04, in caso di infrazione intenzionale la riduzione applicabile al complesso degli aiuti diretti è stabilita nel 20%.
Oltre a ciò, secondo quanto disposto dall'art. 67 (2) del Reg. (CE) 796/04, l'azienda è esclusa dal regime di aiuti a cui si riferisce l'infrazione, per l'anno in questione.
Nel caso, infine, di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall'art. 67 (2), secondo capoverso, del Reg. 796/04.
L'azienda sarà quindi esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l'infrazione intenzionale ripetuta sia per l'anno in corso che per l'anno successivo.

CUMULO DI INFRAZIONI DI DIVERSA NATURA

In questo capitolo si definiscono le modalità di applicazione delle riduzioni nelle situazioni in cui siano rilevate in azienda infrazioni di diversa natura: dovute a negligenza e intenzionali, rilevate per la prima volta e ripetute.
L'impostazione dei calcoli segue le indicazioni ricevute dalla Commissione con nota AGRI 28274 del 24/10/2006, a seguito delle domande fatte dall'AGEA.

1. Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali a carico della stessa azienda

1.a. Due infrazioni rilevate in due campi di condizionalità differenti
Così come avviene per le infrazioni per negligenza, l'effetto delle infrazioni si somma.
Esempio 1
Infrazioni rilevate:
- Infrazione per negligenza nel campo di condizionalità BCAA, a cui si applica la riduzione del 3%;
- Infrazione intenzionale nel campo di condizionalità Ambiente, a cui si applica la riduzione del 20%.

La riduzione risultante sarà:
3% (BCAA Negligenza) + **20%** (Ambiente Intenzionale) = **23%**

1.b. Tre o più infrazioni rilevate in più campi di condizionalità differenti
Così come avviene per le infrazioni per negligenza, l'effetto delle infrazioni si somma, questa volta con la possibile applicazione del "tetto" del 5% sulle infrazioni per negligenza.
Esempio 2
Infrazioni rilevate:
- Infrazione per negligenza nel campo di condizionalità BCAA, a cui si applica la riduzione del 3%;
- Infrazione per negligenza nel campo di condizionalità Benessere degli animali, a cui si applica la riduzione del 3%;
- Infrazione intenzionale nel campo di condizionalità Ambiente, a cui si applica la riduzione del 20%.

La riduzione risultante sarà:
3% (BCAA Negligenza) + **3%** (Benessere Negligenza) = **6%**
riduzione al **5%** per l'applicazione del tetto + **20%** (Ambiente Intenzionale) = **25%**

1.c. Tre o più infrazioni rilevate in due campi di condizionalità differenti
In questo caso, per il campo di condizionalità in cui sono state considerate infrazioni per negligenza e intenzionali insieme, le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66 (2) del Reg. 796/04.
Esempio 3
Infrazioni rilevate:
- 2 infrazioni nel campo di condizionalità BCAA, una per negligenza, a cui si applica la riduzione del 3% e una per intenzionalità, a cui si applica la riduzione del 20%;
- Infrazione per negligenza nel campo di condizionalità Benessere degli animali, a cui si applica la riduzione del 3%;

La riduzione risultante sarà:
(BCAA Negligenza) + (BCAA Intenzionalità) = infrazione intenzionale = **20%** + **3%** (Ambiente Negligenza) = **23%**

2. Rilevazione di due o più infrazioni ripetute a carico della stessa azienda

Esempio 4
Anno 1
Infrazione per negligenza alla Norma 4.2 riduzione **3%**
Infrazione per negligenza all'Atto A2 riduzione **5%**
Riduzione risultante = 3 + 5 = **8%**, ridotto al **5%** per l'applicazione del tetto.

Anno 2
Infrazione per negligenza alla Norma 4.2 riduzione **?%**
Infrazione per negligenza all'Atto A2 riduzione **?%**
Per effetto di quanto stabilito all'art. 66 (4) del Reg. 796/04, si ha:
Infrazione per negligenza alla Norma 4.2 riduzione **3*3 = 9%**
Infrazione per negligenza all'Atto A2 riduzione **3*5 = 15%**
Riduzione risultante = 9 + 15 = **24%**, ridotto al **15%** per l'applicazione del tetto.

Dato il superamento della soglia del 15%, all'azienda sarà comunicato che ogni altra ripetizione dell'infrazione riscontrata sarà considerata come commessa intenzionalmente.

3. Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali a carico della stessa azienda

3.a. Due o più infrazioni intenzionali nello stesso campo di condizionalità
Esempio 5
Infrazioni rilevate:
Infrazione intenzionale alla Norma 2.1
Infrazione intenzionale alla Norma 4.2
In questo caso le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66 (2).
Riduzione risultante = **20%**

3.b. Due o più infrazioni intenzionali in diversi campi di condizionalità
Esempio 6
Infrazioni rilevate:
Infrazione intenzionale alla Norma 2.1
Infrazione intenzionale all'Atto A4
Riduzione risultante = **20%** (BCAA Intenzionalità) + **20%** (Ambiente Intenzionalità) = **40%**.

4. Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali ripetute a carico della stessa azienda

Nel caso di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall'art. 67 (2), secondo capoverso, del Reg. 796/04.

L'azienda sarà quindi esclusa dal o dai regime/i di aiuto/i a cui sono riferite le infrazioni internazionali ripetute sia per l'anno in corso che per l'anno successivo.

F.TO IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO
Giancarlo Nanni

ALLEGATI

Elenco allegati

Allegato 1 – **Atto A4** – schema di classificazione delle aziende zootecniche

Allegato 2 – **Atto A4** – obblighi amministrativi per le aziende zootecniche

Allegato 1 – **Atto A4** – schema di classificazione delle aziende zootecniche

Classe dimensionale	*Azoto al campo prodotto* **(Kg/anno)**	*Posti bestiame corrispondenti* **(n.)**
1	Minore o uguale a 1000	**Avicoli** – inf. o uguali a 2174 posti ovaiola – inf. o uguali a 4000 posti broiler – inf. o uguali a 4350 posti pollastra – inf. o uguali a 670 posti tacchino maschio – inf. o uguali a 1300 posti tacchino femmina – inf. o uguali a 5300 posti faraona **Cunicoli** inf. o uguali a 2000 posti fattrice – inf. o uguali a 4200 posti capo all'ingrasso **Suini** – inf. o = a 90 grassi da 100 kg di p.v. medio – inf. o uguali a 38 scrofe con suinetti inf. a 30 kg **Bovini** – inf. o uguali a 12 vacche in produzione – inf. o uguali a 23 vacche nutrici – inf. o uguali a 27 capi in rimonta – inf. o uguali a 30 bovini all'ingrasso – inf. o uguali a 116 vitelli a carne bianca **Ovicaprini** – inf. o uguali a 200 posti capo adulto – inf. o uguali a 280 posti agnellone **Equini** – inf. o uguali a 85 posti puledro da ingrasso – inf. o uguali a 25 posti fattrice o stallone
2	Da 1001 a 3000	**Avicoli** – da 2175 a 6520 posti ovaiola – da 4001 a 12000 posti broiler – da 4351 a 13000 posti pollastra – da 671 a 2000 posti tacchino maschio – da 1301 a 3950 posti tacchino femmina – da 5301 a 15800 posti faraona **Cunicoli** – da 2001 a 6000 posti fattrice – da 4201 a 12500 posti capo all'ingrasso **Suini** – da 91 a 270 grassi da 100 kg di p.v. medio – da 39 a 114 scrofe con suinetti inf. a 30 kg **Bovini** – da 13 a 36 vacche in produzione – da 24 a 68 vacche nutrici – da 28 a 83 capi in rimonta – da 31 a 90 bovini all'ingrasso – da 117 a 348 vitelli a carne bianca **Ovicaprini** – da 201 a 600 posti capo adulto – da 280 a 850 posti agnellone **Equini** – da 86 a 250 posti puledro da ingrasso – da 26 a 80 posti fattrice o stallone

Classe dim.le	**Azoto al campo (Kg/anno)**	**Posti bestiame corrispondenti (numero)**
3	Da 3001 a 6000	**Avicoli** da 6521 a 13000 posti ovaiola – da 12001 a 24000 posti broiler – da 13001 a 26000 posti pollastra – da 2001 a 4000 posti tacchino maschio – da 3951 a 7900 posti tacchino femmina – da 15801 a 31600 posti faraona **Cunicoli** – da 6001 a 12000 posti fattrice – da 12501 a 25000 posti capo all'ingrasso **Suini** – da 271 a 540 grassi da 100 kg di p.v. medio – da 115 a 228 scrofe con suinetti inf. a 30 kg **Bovini** – da 37 a 72 vacche in produzione – da 69 a 136 vacche nutrici – da 84 a 166 capi in rimonta – da 91 a 180 bovini all'ingrasso – da 349 a 697 vitelli a carne bianca **Ovicaprini** – da 601 a 1200 posti capo adulto – da 851 a 1700 posti agnellone **Equini** – da 251 a 500 posti puledro da ingrasso – da 81 a 160 posti fattrice o stallone
4	Maggiore di 6000	**Avicoli** – da 13001 a 40000 posti ovaiola da 24001 a 40000 posti broiler – da 26001 a 40000 posti pollastra – da 4001 a 40000 posti tacchino maschio – da 7901 a 40000 posti tacchino femmina – da 31601 a 40000 posti faraona **Cunicoli** – oltre 12001 posti fattrice – oltre 25001 posti capo all'ingrasso **Suini** – da 541 a 2000 grassi di 100 kg di pv medio – da 229 a 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg **Bovini** – da 73 a 416 vacche in produzione – da 137 a 421 vacche nutrici – da 167 a 833 capi in rimonta – da 181 a 625 bovini all' ingrasso – da 698 a 1920 vitelli a carne bianca **Ovicaprini** – oltre 1201 posti capo adulto – oltre1701 posti agnellone **Equini** – oltre 501 posti puledro da ingrasso – oltre 161 posti fattrice o stallone
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/2005	**Avicoli** – Otre 40000 posti ovaiole – Oltre 40000 posti broilers **Suini** – Oltre 2000 grassi – Oltre 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg

Allegato 2 – **Atto A4** – obblighi amministrativi per le aziende zootecniche

***Azoto al campo prodotto* (Kg/anno)**	**Obblighi amministrativi**
Classe 1	esonero dalla comunicazione (art. 29 comma 7)
Classe 2	comunicazione semplificata (All. V parte C)
Classe 3	Comunicazione completa con PUA eventualmente semplificato (All. V parte B)
Classe 4	Comunicazione completa con PUA completo (All. V parte A)
Classe 5	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 59/2005 e la comunicazione completa con PUA completo (art. 19 c.1 e All. V parte A)

07A09373

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(G703214/1) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 6,00